

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXIV · N. 1 · 2012

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

GLI ORDINARIATI PERSONALI
PER GLI EX-ANGLICANI.
ASPETTI CANONICI DELLA RISPOSTA
AI GRUPPI DI ANGLICANI
CHE DOMANDANO DI ESSERE RICEVUTI
NELLA CHIESA CATTOLICA*

EDUARDO BAURA

ABSTRACT: L'articolo studia l'assetto normativo stabilito dalla cost. ap. *Anglicanorum coetibus* per l'attenzione pastorale dei gruppi di fedeli provenienti dall'anglicanesimo e, più in particolare, la natura degli ordinariati personali previsti per questo scopo. Analizza alcuni profili formali problematici della cost. ap. e delle Norme Complementari emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Esamina la figura degli ordinariati personali confrontandola con altre circoscrizioni ecclesiastiche a base personale già esistenti. Si sofferma sulla portata della giurisdizione dell'Ordinario personale, per verificare se essa sia cumulativa con quella dei vescovi diocesani oppure esclusiva, cercando di capire il significato da attribuire alla disposizione secondo cui l'Ordinario esercita la sua potestà "in modo congiunto" a quella dei vescovi, e comparando questa soluzione con quella delle Chiese *sui iuris*. Studia anche quale sia la posizione

ABSTRACT: The article's aim is to study the regulatory framework established by the const. ap. *Anglicanorum coetibus* for the pastoral attention of the groups of faithful coming from Anglicanism and, more particularly, the nature of the personal ordinariates provided for this purpose. It starts by reviewing some of the problematic formal profiles of the const. ap. and Complementary Norms issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith. Then it examines the figure of personal ordinariates, comparing them with other personal ecclesiastical circumscriptions already existing. It focuses on the extent of the Ordinary's jurisdiction, to determine if it is cumulative with that of the diocesan bishops, or exclusive, trying to understand the meaning to be given to the provision that the ordinary exercises its power "jointly" with that of the bishops, and comparing this solution with that of *sui iuris* Churches. It also explores what

* Articolo tradotto dall'originale spagnolo: *Los ordinariatos personales para antiguos anglicanos. Aspectos canónicos de la respuesta a los grupos de anglicanos que quieren incorporarse a la Iglesia Católica*, in *Retos del Derecho Canónico en la sociedad actual. Actas de las xxxi Jornadas de Actualidad Canónica*, (27-29 aprile 2011), a cura di C. Peña, Madrid 2012, pp. 239-267.

giuridica dei fedeli dell'ordinariato personale nelle diocesi dove abitano. Prende in esame le conseguenze del modo volontario di incorporarsi a questi ordinariati.

PAROLE CHIAVE: Circostrizioni ecclesiastiche. Giurisdizioni personali. Ordinariati. Giurisdizione cumulativa. Chiese rituali *sui iuris*. Volontarietà.

the legal position of the personal of the faithful in the dioceses where they live. Along with other specific issues, this article examines the consequences of the voluntary way of membership in these ordinariates.

KEYWORDS: Ecclesiastical circumscriptions. Personal Jurisdictions. Ordinariates. Cumulative jurisdiction. Ritual Churches *sui iuris*. Freedom of membership.

SOMMARIO: 1. *Il quadro normativo relativo alla recezione dei fedeli provenienti dalla Comunione anglicana*: 1.1 Finalità e circostanze della nuova normativa. – 1.2 Alcune questioni formali. 2. *La figura dell'ordinariato personale*: 2.1 Gli ordinariati personali e le altre tipologie di circoscrizioni ecclesiastiche. – 2.2. La *potestas regiminis* nell'ordinariato. – 2.3 Potestà cumulativa o potestà esclusiva?: a) L'"esercizio congiunto" della potestà; b) Le interpretazioni dottrinali. – 2.4 La giurisdizione esclusiva e le Chiese rituali. 3. *I rapporti canonici dei fedeli con gli ordinariati e le diocesi*: 3.1 L'incorporazione all'ordinariato personale. – 3.2 La relazione dei fedeli con le diocesi e con l'ordinariato. – 3.3 Le relazioni istituzionali tra gli ordinariati personali e le diocesi. 4. *Conclusioni*

NELLA sua memorabile visita nel Regno Unito, Benedetto XVI ricordava l'invito che aveva rivolto ai Vescovi dell'Inghilterra e del Galles, ad «essere generosi nel porre in atto la cost. ap. *Anglicanorum coetibus*. Questo dovrebbe essere considerato un gesto profetico che può contribuire positivamente allo sviluppo delle relazioni fra anglicani e cattolici. Ci aiuta a volgere lo sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della piena comunione ecclesiale nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dai nostri rispettivi patrimoni spirituali, serve da arricchimento per noi tutti. Continuiamo a pregare e ad operare incessantemente per affrettare il lieto giorno in cui quel traguardo potrà essere raggiunto».¹

È ancora prematuro tentare di inquadrare nella Storia della Chiesa la decisione del Romano Pontefice di promulgare la cost. ap. *Anglicanorum coetibus* (di seguito AC),² però è facile intuire sin d'ora la sua grande importanza. Con il presente lavoro non pretendo di studiare questo documento dal punto di vista ecumenico, né di analizzare l'attuale situazione della Comunione anglicana, ma di esaminare dal punto di vista canonico la risposta offerta

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso ai vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia*, del 19 settembre 2010, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100919_vescovi-inghilterra_it.html (ultimo accesso 31/12/2011).

² BENEDETTO XVI, cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, del 4 novembre 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 985-990.

dal Papa ai gruppi di anglicani che manifestano il desiderio di ritornare alla piena comunione con la Chiesa cattolica, ponendo particolare attenzione alla condizione giuridica dei fedeli provenienti dall'anglicanesimo come pure alla figura creata appositamente per loro: gli ordinariati personali. Ciò detto, è opportuna la precisazione che tutto quanto si dirà nel prosieguo dovrà essere inteso alla luce del pensiero che il Santo Padre ha espresso nelle parole sopra richiamate.³

Per affrontare questo lavoro, si comincerà presentando a grandi linee le circostanze nelle quali è stata emanata la riferita normativa e si esamineranno alcuni degli aspetti che risultano interessanti in un'ottica formale. Successivamente si esporranno le caratteristiche essenziali della nuova figura dell'ordinariato personale e si concluderà con lo studio delle relazioni tra gli ordinariati personali ed i loro fedeli con le diocesi.

1. IL QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLA RECEZIONE DEI FEDELI PROVENIENTI DALLA COMUNIONE ANGLICANA

1. 1. *Finalità e circostanze della nuova normativa*

Per comprendere il significato di una norma, cioè, di una regola data ad un ambito della vita sociale allo scopo di conseguire il bene della comunità, è imprescindibile conoscere la realtà che si va a regolamentare (la realtà concreta e le sue circostanze) e la finalità che si intende raggiungere con quel dato ordine, dal momento che ordinare consiste proprio nel disporre certi elementi in relazione ad un fine da conseguire.

Come è stato detto, il fine ultimo della AC è quello di promuovere le relazioni tra gli anglicani ed i cattolici, ben inteso che tutta l'attività ecumenica deve tendere alla restaurazione della piena comunione ecclesiale. Ma il fine prossimo della AC, come afferma il suo Proemio, consiste nel disporre i mezzi necessari affinché possa realizzarsi il desiderio di alcuni gruppi di anglicani di essere accolti, anche come collettività, nella piena comunione cattolica. Un desiderio questo che si ritiene ispirato dallo Spirito Santo e che si è manifestato nelle insistenti richieste in tal senso.⁴

³ È probabile che la costituzione apostolica venga tacciata di "uniatismo" o di ostacolare il dialogo ecumenico. Per quanto riguarda l'uniatismo, si deve tenere presente che le dichiarazioni ufficiali (a partire dal proemio dalla costituzione apostolica) hanno sottolineato che l'iniziativa è provenuta da alcuni gruppi di anglicani e che la ricezione nella Chiesa cattolica avverrà salvaguardando le peculiarità proprie dell'anglicanesimo. Oltre a questo consta chiaramente la volontà di continuare il dialogo ecumenico. Come afferma l'editoriale della rivista «Istina», che guarda a queste vicende dalla prospettiva di salvaguardare il dialogo ecumenico tra Oriente ed Occidente, la AC non è uniata né ecumenica, ma solo pastorale. Cfr. «Istina», 54 (2009), p. 338.

⁴ Cfr., anche, CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Adnotatio circa Ordinaria-*

Negli ultimi decenni si sono avute negli Stati Uniti ed in India casi di gruppi di anglicani che sono ritornati alla piena comunione con la Chiesa cattolica. A questi casi si è fatto fronte con strumenti *ad casum*. Per gli Stati Uniti è stata creata la *Pastoral Provision*, che comprendeva alcune parrocchie episcopaliane che hanno abbracciato la piena comunione e che è stata affidata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (di seguito CDF) ad un vescovo. A questi fedeli provenienti dall'anglicanesimo si è consentito l'uso di alcuni libri liturgici conformi alla tradizione anglicana. Si è anche consentita l'ordinazione di alcuni fedeli coniugati che in precedenza erano stati pastori episcopaliani. La *Pastoral Provision* non costituisce un ente definito, non possiede la personalità giuridica, il suo statuto è di carattere piuttosto provvisorio. In ogni caso, si tratta di una misura specifica per gli anglicani degli Stati Uniti.⁵

Recentemente, in conseguenza principalmente di alcune decisioni della Comunione anglicana che hanno notevolmente acuito le distanze con la fede cattolica (ordinazione delle donne, benedizione delle unioni omosessuali, etc.), un considerevole numero di comunità anglicane di diverse parti del mondo ha espresso il desiderio di unirsi alla Chiesa cattolica.⁶ L'opinione pubblica ha focalizzato la propria attenzione su gruppi di episcopaliani nordamericani, anglicani dell'Australia ed altri; successivamente è emerso che in realtà alcuni dei gruppi più consistenti di anglicani desiderosi di rientrare in comunione con la Chiesa cattolica si trovavano proprio nel Regno Unito. Comunque sia, non essendo il fenomeno circoscritto ad una determinata zona geografica, era logico che si dovesse dare una risposta unitaria attraverso una legge universale.

È chiaro che il fine immediato della legge è intimamente connesso con le circostanze nelle quali è stata emanata la AC e questi due elementi – fine e circostanze – spiegano il perché di alcuni aspetti della nuova normativa, che altrimenti da una prospettiva puramente tecnica, potrebbero apparire insoddisfacenti. In effetti, molte delle disposizioni che suscitano perplessi-

tum Personalem pro Anglicanis Catholicam Ecclesiam ingredientibus, del 20 ottobre 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 939-942.

⁵ Riguardo alla *Pastoral Provision* cfr. J.M. SHEEHAN, *A new canonical configuration for the "pastoral provision" for former episcopalians in the United States of America?*, Roma 2009.

⁶ Cfr., per esempio, G. AMATO, in <http://www.zenit.org/article-24354?l=italian> (ultimo accesso 04/05/2011). Una sintesi chiara della storia dell'anglicanesimo e delle sue recenti vicende si trova in J.I. RUBIO, *Tradición anglicana en la Iglesia de Roma. Ordinarios personales para antiguos fieles anglicanos*, www.iustel.com, «Revista general de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 26 (2011). Un riassunto sullo stato generale della Comunione anglicana si può trovare in G. GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coelibus*, «Periodica», 99 (2010), pp. 373-430 (in particolare, pp. 373-383), sebbene la fonte più citata dall'autore sia wikipedia.

tà possono in realtà essere comprese laddove si tenga conto che le norme hanno cercato di facilitare la piena comunione di questi gruppi – ai quali questa può risultare oggettivamente costosa da raggiungere, come si vedrà di seguito – e che si sono dovuti mantenere i necessari contatti in maniera discreta per non intralciare il dialogo ecumenico. Senza attardarsi nella cronaca degli eventi, dalle numerose notizie già pubblicate emerge l'esistenza di precedenti contatti falliti⁷ e si percepisce la complessità della situazione antecedente all'emanazione della AC (la difficoltà dell'oggetto in discussione e le pressioni provenienti da diverse parti). Questi fattori attenuano in gran parte la portata delle osservazioni critiche sostanziali e formali che di seguito si esporranno riguardo alcuni aspetti giuridici della nuova normativa.⁸

Oltre alle circostanze tutt'altro che facili in cui è stata elaborata la AC, si deve tenere in conto che il suo fine immediato è essenzialmente quello di facilitare il passaggio alla Chiesa cattolica, cosa questa che può risultare particolarmente difficile per un fedele anglicano, specie se chierico. Le principali difficoltà che si devono superare sono ovviamente di carattere personale: crisi di coscienza, pressione sociale (da parte dei familiari, dei conoscenti, etc.), difficoltà nell'adattarsi a diversi usi ed ostacoli simili.

Sommati a questi inconvenienti ci sono altri ostacoli di carattere pratico che i chierici anglicani possono incontrare nel passare alla Chiesa cattolica, che non devono essere sottovalutati. Per esempio, ai pastori anglicani dell'Inghilterra si raccomanda di dimettersi dall'Ordine della Chiesa d'Inghilterra a sensi del *Clerical disabilities act* del 1870, perché diversamente secondo la legge inglese dovranno continuare a sottostare alla giurisdizione della Chiesa d'Inghilterra come qualsiasi altro chierico anglicano, così però si troveranno a dover far fronte ai gravi disagi economici che quest'atto implica.⁹ Inoltre, i chierici inglesi perderanno l'assistenza pensionistica e, se vivono in un'abitazione appartenente alla Chiesa anglicana, dovranno lasciarla.¹⁰ A tale riguardo giova ricordare che i chierici coniugati hanno anche la loro famiglia da

⁷ Senza entrare al fondo della questione trattata, dà un'idea delle difficoltà sorte negli ultimi anni l'articolo di W. ODDIE, *Why we waited 15 years for an Ordinariate: the inside story*, pubblicato nel blog del settimanale cattolico inglese «The Catholic Herald», del 22 novembre 2010.

⁸ Tra i molti testi ove si possono scorgere le difficoltà del dialogo, si veda ad esempio la intervista con il canonico anglicano Hugh Wybrew, in <http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa201011/101109wybrewprisciandaro.pdf> (ultimo accesso 04/05/2011).

⁹ Cfr. J. REES, L. LENNOX, S. SLACK, A. MCGREGOR, *The Roman Catholic Ordinariate of Our Lady of Walsingham. Some questions and answers on the legal implications for the Church of England*, pubblicato dal Sinodo Generale della Chiesa d'Inghilterra nel 2011, in www.churchofengland.org/media/1173305/gs%20misc%20979.pdf (ultimo accesso 04/05/2011).

¹⁰ Cfr. N. DOE, *The Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus: An Anglican Juridical Perspective*, «Ecclesiastical Law Journal», 12 (2010), pp. 304-323 (in particolare, p. 307).

mantenere. Non deve dunque sorprendere che, appena si è eretto il primo ordinariato, la Conferenza Episcopale dell'Inghilterra e del Galles abbia reso pubblico di avere destinato 250.000 sterline per coprire il fabbisogno economico del nuovo ordinariato.¹¹

Esistono inoltre concrete difficoltà di carattere istituzionale che non sono state espressamente prese in considerazione dall'AC e che dovranno essere trattate mano a mano che si erigeranno gli ordinariati personali. Per esempio, nel caso del passaggio di un'intera parrocchia alla piena comunione cattolica l'edificio di culto rimane di proprietà della Chiesa anglicana. È stata anche sollevata la questione sopra il diritto di autore dei libri liturgici anglicani negli edifici di culto cattolico.¹² Da parte sua la Conferenza Episcopale di Inghilterra e del Galles ha dichiarato che i fedeli dell'ordinariato di Nostra Signora di Walsingham utilizzeranno gli edifici che la Chiesa cattolica (romana) metterà a loro disposizione, essendo competenza dell'ordinario personale concludere gli accordi necessari con i vescovi locali, rispettando in ogni caso i diritti di proprietà della Chiesa di Inghilterra.¹³

1. 2. *Alcune questioni formali*

Le difficili circostanze nelle quali si è posta mano all'elaborazione dell'attuale normativa spiegano almeno in parte alcune sue particolarità sotto il profilo formale. Il 20 ottobre 2009 la CDF annunciò che era in preparazione una costituzione apostolica con la quale si creava una nuova figura, gli ordinariati personali, per accogliere quei gruppi di anglicani che desideravano incorporarsi alla Chiesa cattolica.¹⁴ La nota informativa della Congregazione aggiungeva una descrizione sommaria del contenuto della prospettata costituzione. Il riferimento alla possibilità di conferire il presbiterato ai pastori anglicani coniugati attirò subito l'interesse dell'opinione pubblica a tal punto che pochi giorni dopo, il 31 ottobre, attraverso una dichiarazione del Direttore della *Sala stampa* della Santa Sede,¹⁵ si anticipava il contenu-

¹¹ Cfr. <http://www.catholicherald.co.uk/news/2011/01/11/church-reveals-fine-details-of-ordinariate/> (ultimo accesso 04/05/2011)

¹² Cfr. N. DOE, *The Apostolic Constitution...*, (cit. nt. 10), pp. 319 e 320.

¹³ Cfr. la dichiarazione dell'11 gennaio 2011 firmata dal Segretario della Conferenza Episcopale d'Inghilterra, Galles, Marcus Stock, pubblicata in <http://www.catholic-ew.org.uk/Catholic-Church/Ordinariate/Background-Information> (ultimo accesso 04/05/2011).

¹⁴ Pubblicata successivamente in inglese in AAS (cfr. *supra* nt. 4).

¹⁵ *Clarification by the Director of the Holy See Press Office, fr. Federico Lombardi, s.i., on speculations about the celibacy issue in the announced Apostolic Constitution regarding personal ordinariates for Anglican entering into full communion with the Catholic Church*, del 31 ottobre 2009, in http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/24594.php?index=24594&po_date=31.10.2009&lang=it (ultimo accessi 04/05/2011). Più avanti si commenterà il contenuto di questa dichiarazione.

to dell'articolo VI della costituzione, riguardante l'ammissione agli ordini di persone coniugate.

Il 9 novembre 2009 è stata pubblicata la AC con data del giorno 4 dello stesso mese e anno, assieme alle Norme Complementari (di seguito NC) emanate dalla CDF recanti la medesima datazione. Successivamente sono stati promulgati i due atti normativi, la AC in latino e le NC in inglese.¹⁶ Ai sensi del can. 8 la promulgazione ha avuto luogo il giorno 4 dicembre 2009, data del fascicolo corrispondente degli *Acta Apostolicae Sedis* (in realtà pubblicato molto più tardi); il testo ufficiale della AC e delle NC è dunque quello pubblicato in latino e in inglese nel richiamato numero degli *Acta*.¹⁷

Nel Proemio della AC si afferma che le regole in essa contenute volte a regolare la vita degli ordinariati personali saranno integrate da «Norme Complementari» emanate dalla Santa Sede, e nell'art. II si afferma che gli ordinariati saranno retti dalle norme universali, dall'AC, dalle NC e dalle altre norme particolari che potranno darsi per ciascun ordinariato. Il richiamato articolo stabilisce anche che gli ordinariati saranno soggetti alla CDF ed agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le rispettive competenze.

Si pone, così, la questione della natura di queste NC emanate dalla CDF. Trattandosi di norme date da un Dicastero della Curia Romana che gode di potestà esecutiva, ma non di potestà legislativa (art. 18, 2 della *Pastor Bonus*), dovrebbero considerarsi quali norme amministrative; nello specifico, dato che si tratta di norme generali che hanno come oggetto l'implementazione di una costituzione apostolica, andrebbero qualificate come un decreto generale esecutivo.¹⁸ Analizzandone però il contenuto è palese che solo a fatica le NC possono essere fatte rientrare nel modello codiciale del decreto generale esecutivo, poiché non si limitano a determinare nel dettaglio il modo in cui si deve dare esecuzione alla legge o urgere la sua osservanza, come dispone il can. 31, §1 per i decreti esecutivi, dal momento che, come dice la stessa AC, "completano" cioè stabiliscono alcune disposizioni *praeter legem* le quali dunque non possono considerarsi meramente esecutive. Certamente, la maggior parte delle disposizioni contenute nelle NC sono di carattere esecutivo poiché sviluppano quanto già previsto dalla AC ovvero dichiarano l'applicabilità del diritto universale agli ordinariati personali. Tuttavia assieme a queste ci sono altre regole che vanno ben oltre vincolando addirittura

¹⁶ Cfr. AAS, 101 (2009), pp. 985-996.

¹⁷ Nel corso della promulgazione si è determinata un'anomalia. Fu pubblicato e distribuito il numero corrispondente degli *Acta* con il testo della AC, però senza le NC. Successivamente, in modo informale, è stato chiesto di sostituire questo fascicolo con un altro nel quale apparivano anche le NC. Dal punto di vista formale, questo modo di procedere contraddice i principi di promulgazione e di abrogazione delle leggi.

¹⁸ Cfr. in questo senso, J.M. HUELS, *Anglicanorum coetibus: Text and Commentary*, «Studia Canonica», 43 (2009), pp. 389-430 (in particolare, p. 389).

terzi soggetti, come nel caso dell'art. 2, §2 delle NC che stabilisce che l'ordinario di un ordinariato personale fa parte della rispettiva conferenza episcopale. Queste regole, considerate nel loro insieme, portano ad escludere che le NC possano qualificarsi aventi natura meramente amministrativa.¹⁹

Di per sé le norme emanate dai Dicasteri non hanno forza di legge ai sensi del can. 30 e dell'art. 18, 2 della *Pastor Bonus*, a meno di aver ottenuto l'approvazione in forma specifica del Romano Pontefice secondo il disposto dell'art. 126 del Regolamento Generale della Curia Romana, oppure il Dicastero interessato abbia ricevuto la corrispondente potestà delegata per legiferare sopra una determinata materia o in una concreta situazione. Nel caso di cui ci stiamo occupando viene da pensare che il rinvio fatto dalla AC a queste NC costituisca una sorta di delega *a lege* poiché questa dichiara espressamente che le sue disposizioni saranno integrate («*complentur*») attraverso norme emanate dalla Sede Apostolica qualificate appunto «complementari».²⁰ In questo senso si può vedere una certa volontà delegante nei rinvii concreti che la AC fa alle NC, come per esempio il rinvio riguardante il consiglio di governo. In effetti, la costituzione apostolica lo descrive soltanto in modo sommario (art. 10, §2), affermando che le sue funzioni saranno stabilite per mezzo delle NC, come è stato poi fatto (art. 12), con l'effetto di determinare grosse limitazioni della potestà dell'ordinario.

Comunque sia non c'è dubbio che le NC devono considerarsi di rango inferiore alla AC dal momento che da quest'ultima ricevono la legittimazione. Per tanto è chiaro che se la CDF intenderà in futuro cambiarle o modificarle non potrà mai stabilire disposizioni contrarie alla AC, e similmente il fatto che la costituzione apostolica è sovraordinata alle NC significa che queste ultime dovranno essere interpretate alla luce della AC.

In conclusione ci troviamo innanzi ad una norma che è difficile inquadrare all'interno delle figure normative previste nel Codice dal momento che, se è vero che il suo nucleo centrale pare corrispondere ad un decreto generale esecutivo, alcune disposizioni tuttavia riconducono le NC alla categoria del decreto di cui al can. 29, quantunque in forza di una delega manifestata in modo poco chiaro. Ad ogni modo non è questo l'unico caso nel quale si sente l'esigenza e la difficoltà di ricondurre l'aspetto formale di una norma nell'alveo del sistema delineato nel Codice del 1983.

¹⁹ Per quanto riguarda la tipologia delle norme amministrative rinvio a E. BAURA, *L'attività normativa dell'Amministrazione ecclesiastica*, «Folia Canonica», 5 (2002), pp. 59-84. Cfr. anche PH. TOXÉ, *La hiérarchie des normes canoniques latines ou la rationalité du droit canonique*, «L'année canonique», 44 (2002), pp. 113-128.

²⁰ Curiosamente le NC sono state pubblicate immediatamente di seguito alla AC e, pertanto, sotto la rubrica *Acta Benedicti PP. XVI*; tale fatto però non ha alcun rilievo giuridico in quanto le norme rimangono della CDF (siamo nel tipico caso in cui *per nigrum derogari potest rubro*).

Altro aspetto formale, stavolta specifico del tema trattato, riguarda la competenza della CDF che diviene il Dicastero di riferimento degli ordinariati personali. Come si sa questa funzione per le altre circoscrizioni ecclesiastiche è svolta dalla Congregazione per i Vescovi o nei rispettivi ambiti territoriali da *Propaganda Fide* o dalla Congregazione per le Chiese Orientali. Si tratta pertanto di un'eccezione alla *Pastor Bonus* la quale, se di per sé non genera alcun problema dal punto di vista della gerarchia normativa, tuttavia fa sorgere la questione di come tale funzione potrà essere portata avanti da un Dicastero strutturato per svolgere compiti totalmente differenti.

Da un punto di vista formale conviene anche segnalare un altro punto di interesse, quello relativo all'erezione degli ordinariati. L'art. 1, §1 della AC stabilisce che gli ordinariati personali per gli anglicani che tornano alla piena comunione con la Chiesa cattolica sono eretti dalla CDF. Normalmente le circoscrizioni ecclesiastiche latine sono erette dal Romano Pontefice mediante una costituzione apostolica,²¹ mentre per quanto riguarda gli ordinariati militari si ha una maggior varietà di procedure, dal momento che alcuni sono eretti nello stesso accordo tra la Santa Sede e lo Stato corrispondente però sempre con qualche intervento dell'autorità suprema. Altri ordinariati invece (militari e non) risultano eretti dal Papa per mezzo di un decreto "dichiarativo" della Congregazione competente, vale a dire nel decreto si dichiara che il Papa ha inteso erigere l'ordinariato.²² In conclusione l'erezione

²¹ Per degli esempi della *praxis Curiae* in materia di circoscrizioni ecclesiastiche, vid. J.I. ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, Roma 2003, pp. 203-269.

²² Per esempio, l'ordinariato militare dell'Ecuador fu eretto dalla Congregazione per i Vescovi con decreto del 30 marzo 1983 (AAS, 75 [1983], pp. 846-849) – e quindi poco dopo la promulgazione del Codice – però nel decreto si afferma che «Summus Pontifex [...] praesenti Sacrae Congregationis pro Episcopis Decreto [...] erigit atque constituit». Una formula analoga si incontra per esempio in S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto del 1 novembre 1954 (AAS, 47 [1955], pp. 612 e 613), con il quale si erige in Francia un ordinariato per i fedeli di rito orientale. Anche le modifiche dei confini delle circoscrizioni ecclesiastiche sono disposte dalle Congregazioni competenti, però in virtù di facoltà speciali concesse dal Papa, come risulta chiaramente nel decreto corrispondente (cfr., per esempio, CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, decreto del 13 giugno 1980, in AAS, 83 [1992], p. 204).

Un caso del tutto singolare è stato l'erezione dell'amministrazione apostolica personale di Campos, che fu sì eretta dalla Congregazione per i Vescovi con decreto del 18 gennaio 2002 (AAS, 94 [2002], pp. 305-308) ma quale frutto della lettera autografa del Papa datata 25 dicembre 2001, con la quale Giovanni Paolo II esponeva le ragioni principali della decisione assunta affinché il vescovo tradizionalista scismatico, l'Unione sacerdotale ed i fedeli che lo seguivano, potessero ritornare alla piena comunione con la Chiesa cattolica (AAS, 94 [2002], pp. 267-268).

Doveroso segnalare che, nonostante quanto affermato nell'art. 1, §1 della AC e nel decreto di erezione del primo ordinariato per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo (cfr. *infra*, nt 59), il decreto (della CDF) di nomina del primo ordinario afferma che il Papa ha eretto («creavit») l'ordinariato e ne ha nominato il primo pastore (cfr. AAS, 103 [2011] p. 133).

di un ordinariato fatta direttamente dalla Congregazione risulta aliena dalla prassi abituale.

L'art. iv dell'AC dispone che l'ordinario è nominato (eletto) dal Romano Pontefice. Tuttavia l'art. 4, §1 delle NC precisa che egli è nominato *ad nutum Sanctae Sedis* dal Romano Pontefice ed è scelto in una terna presentata dal consiglio di governo. Da notare la singolarità del fatto che il capo di un ente sia nominato dal Papa mentre l'ente stesso sia eretto da un Dicastero. Parimenti è sorprendente che l'ordinariato sia eretto dalla CDF se si tiene conto che si tratta di una circoscrizione personale il cui ambito può estendersi all'intero territorio di una conferenza episcopale e che la sua presenza può influire molto nella vita di più diocesi. Naturalmente l'erezione di un ordinariato ancorché sia preceduta da una previa consultazione con la conferenza episcopale interessata, deve essere conforme alla AC.

Una volta considerate le circostanze e le finalità della AC e delle NC è il momento di passare ad analizzare la nuova figura creata: gli ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo.

2. LA FIGURA DELL'ORDINARIATO PERSONALE

La disposizione senza dubbio più importante per accogliere i fedeli provenienti dall'anglicanesimo contenuta nella AC è quella che prevede la possibilità di erigere degli ordinariati personali nel territorio di una conferenza episcopale. Questa figura degli "ordinariati personali" non è prevista espresamente nel Codice né corrisponde esattamente alle altre già esistenti ancorché possano riscontrarsi somiglianze con quest'ultime. Nelle seguenti pagine mi propongo di esporre le principali caratteristiche di questa nuova figura al fine di comprenderne meglio la natura ecclesiologica e canonica, eviterò però di addentrarmi in un'analisi dettagliata della normativa vigente.

Si tratta certamente di un ente ecclesiastico, con personalità giuridica pubblica (AC art. 1, §3). Più concretamente si tratta di una circoscrizione ecclesiastica equiparata giuridicamente ad una diocesi, il cui popolo è composto (almeno nella sua parte più significativa) dai fedeli provenienti dall'anglicanesimo ed è governato da un ordinario coadiuvato da un presbiterio composto dai sacerdoti incardinati nell'ordinariato (AC art. vi, §4). Indiscutibilmente si è in presenza di una circoscrizione personale, ancorché limitata all'ambito territoriale di una singola conferenza episcopale. La potestà dell'ordinario è definita espresamente personale (AC art. v), e conseguentemente l'ordinariato non è formato dai fedeli di un dato territorio in forza del loro domicilio, ma unicamente da coloro che, rispettando tutti i requisiti richiesti dalla AC tra i quali vi è anche quello di risiedere nel territorio di pertinenza dell'ordinariato, si sono ad esso incorporati.

2. 1. *Gli ordinariati personali e le altre tipologie di circoscrizioni*

La AC stabilisce espressamente un'equiparazione giuridica tra l'ordinariato personale e la diocesi («profecto iuridice dioecesi aequatur», art. I, §3). Certamente la diocesi è il paradigma di tutte le circoscrizioni ecclesiastiche ed è in questo senso che è possibile stabilire una analogia o equiparazione giuridica la quale però deve sempre far salve le debite eccezioni, tanto quelle che derivano da disposizioni espressamente contrarie come, soprattutto, quelle provenienti dalla natura delle cose.²³

Nella cost. ap. *Spirituali militum curae*, nello stabilire l'assimilazione giuridica alla diocesi degli ordinariati militari si precisa che questi sono circoscrizioni peculiari rette dagli statuti dati dalla Santa Sede (art. I, §1); inoltre nell'equiparare l'ordinario militare al vescovo diocesano si aggiunge la classica clausola di garanzia «nisi aliud ex natura rei vel statutis particularibus constet» (art. II, §1), clausola questa che appare anche laddove si equipara il cappellano militare al parroco (art. VII, §7). Nella AC invece non si rinviene un'analogia previsione che contribuisca a specificare il senso di questa equiparazione giuridica, non di meno è necessario presupporla.

L'esame di alcuni aspetti della AC evidenzia numerose differenze rispetto al regime della diocesi (per esempio, l'esistenza di un consiglio di governo, la disciplina relativa al seminario, etc.), che costituiscono delle eccezioni alla equiparazione giuridica le quali però non fanno venir meno un'analogia di fondo. Oltre a queste differenze ne esiste un'altra direttamente riconducibile all'essenza stessa della diocesi e che riguarda l'ufficio capitale dell'ordinariato. Il suo titolare può esser infatti un presbitero (art. 4, §1 delle NC²⁴) ed inoltre la sua potestà, anche nel caso in cui egli fosse un vescovo, è vicaria ed esercitata in nome del Romano Pontefice (art. V della AC). Comunque tutte queste divergenze non possono far dimenticare che questi ordinariati sono comunità di fedeli guidati da un pastore coadiuvato da un presbiterio, e che dunque possiedono la stessa struttura della diocesi; proprio quest'ultimo dato in definitiva è l'elemento che fonda l'analogia giuridica degli ordinariati con le diocesi, analogia che si ferma ovviamente laddove la natura delle cose o una disposizione normativa non portino ad una conclusione diversa.

²³ In tema di analogia giuridica cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, «Ius Ecclesiae», 4 (1992), pp. 215-224 e, in maniera più specifica per quanto riguarda l'analogia tra le circoscrizioni ecclesiastiche, IDEM, *Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali*, «Ius Ecclesiae», 5 (1993), pp. 365-380.

²⁴ Questo è un altro punto che merita attenzione. Una norma tanto importante come quella che stabilisce che un ordinario possa essere un vescovo oppure un semplice presbitero non è contemplata dalla costituzione apostolica, ma inserita nelle NC.

È logico che per conoscere meglio la nuova figura degli ordinariati personali si facciano comparazioni anche con gli altri tipi di circoscrizioni ecclesiastiche.²⁵ A mio avviso nel porre mano alla comparazione il dato più importante da tenere presente non è tanto se la giurisdizione sia personale o territoriale che alla fine risponde a categorie relative,²⁶ quanto piuttosto se la giurisdizione sia esclusiva o al contrario se si aggiunga a quelle già esistenti e ad esse si “cumuli”.²⁷

Nel caso in cui si ritenga che la giurisdizione di un ordinario personale per gli anglicani sia esclusiva, la figura più prossima sarà quella di una diocesi personale (can. 372, §2), e conseguentemente qualsivoglia comparazione con gli ordinariati militari o le altre circoscrizioni simili potrebbe risultare fuorviante.

Diversamente laddove si concluda che gli ordinari delle circoscrizioni per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo abbiano giurisdizione cumulativa con quella degli ordinari locali, cioè che questi fedeli appartengono a tutti gli effetti alla diocesi, è evidente la somiglianza degli ordinariati previsti dalla AC con alcune circoscrizioni personali erette per offrire al Popolo di Dio un servizio pastorale specializzato.²⁸ Il tipo di giurisdizione personale previsto nel Codice di diritto canonico per assicurare peculiari attività pastorali a favore di fedeli di differenti diocesi è la prelatura personale.²⁹ Esistono attualmen-

²⁵ Cfr., per esempio, V. PARLATO, *Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in “Stato Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica” (www.statoechiese.it), gennaio 2010, pp. 1 a 16 (in particolare, pp. 3-9).

²⁶ Cfr. in questo senso, JAVIER OTADUY, *Territorialidad y personalidad son categorías jurídicas abiertas*, «Ius Canonicum», 42 (2002), pp. 13-39 (pubblicato pure in IDEM, *Fuentes, interpretación, personas. Estudios de Derecho canónico*, Pamplona 2002, pp. 425-451).

²⁷ Ho affrontato la questione in *Las circunscripciones eclesiales personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, «Ius Canonicum», 50 (2010), pp. 165-200 (in particolare, pp. 171-178).

²⁸ Cfr. CDF, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, del 28 maggio 1992, in AAS, 85 (1993), pp. 838-850 (di seguito *Communio notio*), n. 16.

²⁹ Ghirlanda sostiene che gli ordinariati personali per coloro che provengono dall'anglicanesimo non sono assimilabili alle prelature personali, e per tentare di dimostrare questo suo assunto dedica gran parte del suo articolo sui nuovi ordinariati (*La Costituzione Apostolica...*, cit. [nt. 6], pp. 394-406) a proporre la sua teoria –già esposta in altre occasioni– riguardo alla figura codiciale delle prelature personali secondo cui queste sono degli enti clericali con i quali possono collaborare da esterni i laici. A tal fine ripete alcuni argomenti basati principalmente sulle discussioni tenute durante il processo di elaborazione degli attuali cann. 294-297, senza dialogare con la dottrina che ha criticato la sua interpretazione e senza tenere in conto gli atti di governo della Santa Sede (accordi internazionali, norme di competenza sui tribunali, etc.) che contraddicono nettamente le sue conclusioni. La metodologia ermeneutica usata dall'autore riduce il lavoro dell'interprete alla ricerca delle intenzioni, non già del legislatore, ma di coloro che hanno lavorato alla preparazione materiale del testo legale, mediante l'analisi delle varianti testuali decise nel corso del processo di redazione,

te anche altre circoscrizioni ecclesiastiche non espressamente regolate nel Codice (ordinariati militari, alcuni ordinariati rituali, un'amministrazione apostolica personale) che rispondono a questa caratteristica.³⁰ In realtà tutte

chiudendosi però in tal modo ad una interpretazione oggettiva della legge la quale, per essere interpretata in modo corretto, richiede che si tenga conto anche della realtà concreta su cui va ad operare. Inoltre è paradossale che a partire da un'interpretazione letterale della legge si giunga alla conclusione che le prelature personali di cui tratta la norma non siano né prelature né personali (su questo punto, cfr. E. BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas...*, cit. [nt. 27], pp. 180-184).

Nel citato articolo di Ghirlanda si rinviene un elemento di novità, e cioè che in questa occasione (ancorché si tratta di un lavoro riguardante gli ordinariati per coloro che provengono dall'anglicanesimo) l'autore non si limita all'esegesi dei canoni 294-297, ma esamina i testi legali della prelatura personale dell'Opus Dei (incurrendo peraltro in alcune contraddizioni, come per esempio: «Non si dice in nessuna parte che i laici sono incorporati nella Prelatura dell'Opus Dei» [p. 396]; «Il Codice particolare dell'Opus Dei, parla pure di incorporazione» [p. 397]). Non è questa la sede opportuna per confutare queste osservazioni. Mi limito a notare che l'affermazione dell'autore secondo la quale il suo interesse al tema non significa necessariamente un mancato apprezzamento del carisma dell'Opus Dei, non giustifica la sua pretesa di imporre a migliaia di fedeli la propria visione di Chiesa in contrasto con le decisioni pontificie, presentando la prelatura dell'Opus Dei in modo totalmente diverso da come è stata concepita dall'autorità suprema e dai suoi fedeli, e facendola apparire come un gruppo di chierici con cui alcuni laici collaborano per realizzare opere comuni (p. 308 in nota), quando è risaputo che l'Opus Dei è composta da fedeli che cercano di vivere pienamente la propria vocazione cristiana e necessitano di una cura pastorale e formativa specifica per loro, ed è questa la ragione per cui l'autorità suprema ha ritenuto necessario erigere una prelatura personale (cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Ut sit*, del 28 novembre 1982, Proemio, in AAS, 75 [1983], pp. 423-425). Le conclusioni a cui perviene Ghirlanda inoltre contraddicono, tra l'altro, le parole di Giovanni Paolo II quando egli, affrontando direttamente questo tema, parlava «delle componenti in cui la Prelatura è organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato. Questa natura gerarchica dell'Opus Dei, stabilita nella Costituzione apostolica con la quale ho eretto la Prelatura (cfr. Cost. ap. *Ut sit*, 28-xi-82), offre lo spunto per considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche. Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle Prelature personali» (IDEM, *Discorso*, del 17 marzo 2001, «L'Osservatore Romano» del 18 marzo 2001, p. 6).

³⁰ Per uno studio sulle diverse tipologie di circoscrizioni ecclesiastiche, cfr. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 3-40. Per quanto riguarda l'amministrazione apostolica personale di Campos, va detto che trattasi di una soluzione veramente peculiare, soprattutto perché la giurisdizione personale cumulativa è limitata entro il territorio della diocesi di Campos e perché, a dispetto del nome "amministrazione apostolica", l'amministratore apostolico regge la circoscrizione ecclesiastica come ordinario proprio (cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto* del 18 gennaio 2002, in AAS, 94 [2002], pp. 305-308, art. 4). Per un commento sui vari profili di questa peculiare realtà cfr. L. LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la comunión ecclesial*, «Fidelium Iura», 11 (2001), pp. 169-192 (con interessanti riferimenti alla storia di questa circoscrizione); P. KRÄMER, *Die Personaladministration im Horizont*

queste circoscrizioni personali possono essere raggruppate nella categoria delle circoscrizioni personali per la speciale cura pastorale di fedeli appartenenti alle diocesi. Se si considera la giurisdizione degli ordinariati per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo cumulativa con quella degli ordinari locali, potrebbero rinvenirsi parallelismi con le prelature personali previste nel Codice e con gli ordinariati militari ancorché con l'importante differenza che la potestà dell'ordinario per gli ex-anglicani è vicaria, mentre tanto il prelado di una prelatura personale quanto l'ordinario militare governano le rispettive circoscrizioni con potestà propria.³¹

Arrivati a questo punto è necessario analizzare le caratteristiche della potestà dell'ordinario personale per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo, il che aiuterà a comprendere meglio la natura degli ordinariati personali e le loro similitudini e differenze rispetto alle altre circoscrizioni ecclesiastiche.

2. 2. *La potestas regiminis nell'ordinariato*

La potestà dell'ordinario è qualificata come vicaria «*quae romani pontificis exercetur*» (AC, art. v). Il Papa pertanto non solo esercita sopra questi ordinariati la potestà primaziale propria del Romano Pontefice, ma egli è il pastore proprio di queste circoscrizioni che sono governate per mezzo di vicari. La posizione giuridica dell'ordinario per gli anglicani rispetto al Papa differisce, pertanto, da quella del vescovo diocesano e degli altri ordinari propri: tutti sono subordinati alla potestà primaziale, però nel caso dell'ordinario di cui ci stiamo occupando, si ha una relazione di vicarietà che si

des kirchlichen Verfassungsrechts, «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 172/1 (2003), pp. 97-108; G. INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, «Ius Ecclesiae», 14 (2002), pp. 851-860.

³¹ Nella quinta edizione del 2008 dell'*Edición bilingüe comentada por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca*, J. SAN JOSÉ PRISCO ha aggiunto un'osservazione sconcertante riguardo al testo del can. 295, §1. Egli infatti ritiene che questa norma stabilisca che alla prelatura personale «*praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius*» e pertanto, a suo modo di vedere, il canone non direbbe che il prelado sia ordinario, dal momento che regge la prelatura *come* ordinario, senza però esserlo. A parte che dal punto di vista grammaticale questa conclusione è discutibile e conduce, peraltro, all'assurdo anche in altri ambiti (per esempio, il can. 365 parla dei «*Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesiani*», da cui si dovrebbe concludere che i cardinali che sono alla guida di una diocesi non sono vescovi diocesani), non si può interpretare la legge prescindendo dalla materia che essa va a regolare e dalle esigenze di coerenza della stessa legge (in questo caso, la missione di governare un ente legata ad un ufficio al quale sono connesse alcune facoltà riconosciute espressamente, come quella di erigere un seminario o di incardinare chierici nella prelatura, il significato proprio delle parole "prelato" e "prelatura", e tanti altri elementi di questo tipo). Al di là di ogni valutazione circa il fine del ragionamento portato avanti dall'autore, temo che il cercare ad ogni costo di giungere ad un risultato predeterminato ricorrendo a questo tipo di osservazioni testuali non contribuisca al prestigio della scienza canonica.

manifesta in un'autentica dipendenza in relazione all'esercizio della potestà poiché questa è esercitata in nome del Papa.³² Nella pratica questa relazione di dipendenza si traduce nell'azione di controllo della CDF.

Fino ad oggi l'affidamento di una circoscrizione ecclesiastica ad un ordinario con potestà vicaria del Papa si dava soltanto nei territori di missione e, prima del Vaticano II, per i vicariati castrensi, e ciò perché in passato si riteneva che l'unico modo possibile per stabilire una giurisdizione personale "sopradiocesana" – nel senso di essere presente nell'ambito di più diocesi –, fosse quello di ricondurla direttamente alla potestà pontificia. Oltre alla possibile volontà di seguire meglio lo sviluppo dell'ordinariato, si potrebbe pensare che la ragione per spiegare come mai si è configurata la potestà come vicaria, sia il fatto che l'ordinario può essere un presbitero privo della dignità episcopale. Tuttavia questo argomento non appare convincente poiché esistono non poche circoscrizioni ecclesiastiche che hanno come ordinario proprio un presbitero, e di fatti è stato osservato che non era necessario prevedere la potestà vicaria, decisione questa che pare essere stata presa all'ultimo momento.³³ In ogni caso quella della potestà vicaria è una scelta possibile e sotto il profilo teorico fondata, ma ha determinato una differenza notevole tra l'ordinariato e la diocesi. A rigore sarebbe stato più appropriato chiamare questa nuova figura "vicariato apostolico personale".

Lo stato di dipendenza nei confronti del Romano Pontefice e della Santa Sede, conseguenza della natura vicaria della potestà, può essere regolato espressamente, come si verifica ad esempio nel caso della erezione di parrocchie – per cui l'ordinario necessita del *consenso* della Santa Sede (art. VIII, §1) – o nel caso della erezione di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica per cui si richiede la *approvazione* della Santa Sede (art. VII della AC).³⁴

La AC e, soprattutto, le NC contengono altre disposizioni che delimitano la potestà dell'ordinario. In tal senso, ad esempio, risulta importante la presenza di un consiglio di governo, formato almeno da sei sacerdoti, dei quali la metà sono eletti dai presbiteri dell'ordinariato (AC, art. x e NC, art. 12), che va a sostituire il collegio dei consultori e il consiglio presbiterale, ed al quale si attribuiscono altre competenze che limitano l'esercizio della potestà dell'ordinario.

Altra restrizione significativa, come è stato giustamente notato, consiste nel fatto che dall'elenco dei canoni relativi al vescovo diocesano, che l'art. 4,

³² Riguardo alla natura della potestà vicaria, cfr., per esempio, A. VIANA, *Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno*, «Ius Canonicum», 28 (1988), pp. 99-130.

³³ Cfr. J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 151-172 (in particolare, pp. 167 e 168).

³⁴ La norma è, pertanto, diversa da quella del can. 579 ove si riconosce la facoltà del vescovo diocesano di erigere un istituto di vita consacrata «dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit».

§1 delle NC dispone siano applicati anche all'ordinario personale, sia escluso il can. 391 riguardante la potestà legislativa, esecutiva e giudiziale di cui gode il vescovo nella propria diocesi.³⁵ Questa omissione sembra avere come obiettivo proprio il negare la potestà legislativa dell'ordinario, dal momento che la stessa AC riconosce invece la sua potestà esecutiva e giudiziale.

2. 3. *Potestà cumulativa o potestà esclusiva?*

Forse il punto di maggior interesse nello studio della nuova normativa è proprio quello relativo alla giurisdizione dell'ordinario personale rispetto a quella dei vescovi diocesani, poiché è questa a determinare la natura stessa dell'ente. Si tratta di chiarire se la potestà dell'ordinario sia cumulativa o meno con quella dei vescovi diocesani e se, pertanto, i fedeli dell'ordinariato sono a tutti gli effetti fedeli della diocesi locale.

È chiaro che la AC ha evitato il termine *cumulativa*, che è il *nomen iuris* utilizzato dalla legislazione canonica con un significato preciso. Conviene ricordare che l'art. iv della cost. ap. *Spirituali militum curae* emanata da Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986,³⁶ nell'affermare che la giurisdizione dell'ordinario militare è cumulativa con quella del vescovo diocesano aggiunge una spiegazione interessante: «*nam personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant*» (corsivo mio). La giurisdizione è cumulativa con quella degli ordinari locali poiché è una giurisdizione su dei fedeli che appartengono contemporaneamente all'ordinariato e alla diocesi (la simultanea appartenenza dei fedeli alle due circoscrizioni ecclesiastiche è l'altra faccia della giurisdizione cumulativa). Detto con altre parole sopra i fedeli si sovrappongono due giurisdizioni, il che, come è stato detto giustamente e con ragione, non è un limite alla libertà del fedele anzi, al contrario, è un diritto di opzione che si traduce nella libertà di scegliere tra la cura pastorale della diocesi di residenza o quella della giurisdizione personale cumulativa a cui egli appartiene.³⁷

a. L'«esercizio congiunto» della potestà

L'art. v dell'AC, oltre a qualificare la potestà dell'ordinario come ordinaria, vicaria e personale, dispone che si esercita in modo congiunto («*coniunctim exercetur*») con quella dell'ordinario del luogo nei casi previsti dalle NC.³⁸ Si

³⁵ Cfr. J.M. HUELS, *Anglicanorum coetibus...*, (cit. nt. 18), p. 401.

³⁶ AAS, 78 (1986), pp. 481-486.

³⁷ Cfr. C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, «Ius Canonicum», 55 (1988), pp. 131-180 (in particolare, p. 137).

³⁸ Nelle varie versioni nelle lingue correnti della AC si legge che la potestà dell'ordinario deve essere esercitata congiuntamente con quella del «vescovo diocesano locale», mentre la versione latina promulgata negli AAS reca «*cum Ordinario loci*».

tratta ora di vedere in che cosa consista esattamente questo “esercizio congiunto delle potestà”. A tal fine si deve partire dalla considerazione che con detta espressione si dà per presupposta l’esistenza di due potestà distinte, e dunque è della massima importanza determinare se questo esercizio congiunto sia un mero desiderio del legislatore, un’esortazione, o se determini invece conseguenze giuridiche, e cioè, se per realizzare determinati atti di governo si richieda il consenso degli organi delle due giurisdizioni o «per lo meno» il parere favorevole di uno e l’azione dell’altro.

L’esercizio congiunto è richiesto per i casi contemplati dalle NC, ed è pertanto ovvio che per determinare la sua portata giuridica occorra analizzare i punti ove ad esso si fa riferimento. Il citato art. 3 chiede all’ordinario di mantenere stretti vincoli di comunione con il vescovo diocesano, in modo da coordinare la sua attività pastorale con il piano pastorale della diocesi. L’art. 5, §2 delle NC stabilisce che quando i fedeli dell’ordinariato collaborano con le attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal vescovo diocesano o dal parroco del luogo, di modo che in questo caso la potestà di questi ultimi si esercita in modo congiunto con quella dell’ordinario e del parroco dell’ordinariato. L’art. 10, §1 prevede che la formazione dei seminaristi sia «congiunta» con quella dei seminaristi diocesani. Infine l’art. 14, §2 stabilisce che, in mancanza di un vicario (s’intende vicario parrocchiale), in caso di assenza, impedimento o morte del parroco dell’ordinariato, il parroco del territorio possa esercitare le sue facoltà.

A partire da queste disposizioni non sembra facile determinare con esattezza il significato dell’espressione “esercizio congiunto della giurisdizione”. Riguardo al coordinamento dell’attività pastorale dell’ordinariato con il programma pastorale della diocesi si deve dire che è certamente un orientamento chiaro le cui conseguenze in campo giuridico non sono però facilmente determinabili. In riferimento all’art. 5, §2 delle NC si deve notare che si tratta di una disposizione di carattere dichiarativo; infatti se i fedeli dell’ordinariato collaborano in attività qualificate come diocesane o parrocchiali della diocesi, è chiaro che dipenderanno nello svolgimento di tali attività dal vescovo o dal parroco territoriale (e, come qualsiasi altro cattolico, possono partecipare a queste senza necessità di speciali permessi). Risulta in tutti i modi significativo non solo che si senta la necessità di sottolineare questa ovvia dipendenza rispetto al vescovo diocesano ma anche, e soprattutto, che si affermi esplicitamente che in questo caso («in which case») la giurisdizione va esercitata in modo congiunto, poiché lascia così intendere che nei restanti casi i fedeli non dipendono dal vescovo diocesano.

Rispetto alla formazione dei seminaristi – i quali possono ricevere la formazione sacerdotale, assieme alla trasmissione del patrimonio anglicano, in un seminario o in una casa dell’ordinariato –, si deve tenere in conto che l’art. 10 delle NC prevede che questi studino con gli altri seminaristi (cioè

con quelli della diocesi) in un seminario o in una Facoltà teologica sulla base di un accordo tra il loro ordinario personale ed il vescovo o i vescovi competenti, così da ricevere per forza di cose una formazione congiunta. Anche questa disposizione è più un orientamento che una regola giuridica precisa.

Resta da interpretare il significato della supplenza del parroco territoriale. L'art. 14, §2 delle NC stabilisce che in caso di assenza, impedimento o morte del parroco personale, il parroco territoriale del luogo dove è situata la chiesa della parrocchia personale dell'ordinariato può esercitare le sue facoltà «so as to supply what is needed». Il testo italiano, analogamente alle versioni delle altre lingue,³⁹ traduce queste ultime parole con la locuzione «in modo suppletivo», però il testo in inglese potrebbe intendersi forse meglio nel senso che il parroco territoriale può esercitare le proprie facoltà “per amministrare ciò che sia necessario”, da cui risulterebbe che egli esercita le sue proprie facoltà. Mentre è fuori discussione che il parroco territoriale possa intervenire solo in caso di assenza, incapacità o morte del parroco personale, non è invece chiara la questione se faccia ciò in forza delle proprie facoltà (perché i fedeli sono anche fedeli della sua parrocchia) o di quelle del parroco personale. Il testo dell'articolo commentato sembra indicare la prima soluzione poiché afferma che il parroco territoriale può esercitare le *sue* facoltà come parroco, però si deve tenere in conto anche che la parrocchia personale può abbracciare anche fedeli residenti in un territorio diverso da quello della parrocchia territoriale dove si trova la chiesa della parrocchia personale e di conseguenza con una tale interpretazione si va a determinare un ampliamento delle facoltà del parroco territoriale.

In realtà la norma riguardante la supplenza del parroco non risolve la questione di come considerare la giurisdizione dell'ordinario personale – cumulativa o esclusiva –, anzi al contrario la qualificazione della supplenza dipende dal tipo di potestà dell'ordinario (se fosse infatti esclusiva il parroco territoriale agirebbe in virtù di una supplenza nelle facoltà del parroco personale). Comunque sia questa norma manca della precisione della *Spirituali militum curae* che nel suo art. V si riferisce all'intervento dei parroci (territoriali) non nelle cappellanie personali degli ordinariati militari ma negli ambienti e nei luoghi riservati ai militari, dichiarando espressamente che il parroco locale agisce in questi luoghi per diritto proprio ancorché in via sussidiaria.

Infine per comprendere la natura cumulativa o meno della giurisdizione dell'ordinario personale può risultare molto significativo l'art.8, §1 delle NC, dove si prevede che i presbiteri dell'ordinariato possano essere eletti membri

³⁹ Nel testo pubblicato nel sito ufficiale della Santa Sede (che non ha però valore formale di promulgazione), si traduce in spagnolo «de modo suplementario», in francese «de manière supplétive», in portoghese «de modo supletivo» e nella versione tedesca si dice che il parroco territoriale può «aushilfsweise ausüben, wenn dies nötig ist».

del consiglio presbiterale della diocesi nel cui territorio esercitano la cura dei fedeli dell'ordinariato, poiché invece di richiamare il can. 498, §1, 2° relativo al diritto di cui godono *ipso iure* i sacerdoti (secolari o religiosi) non incardinati nella diocesi, che però «in eiusdem bonum aliquod officium exercent», cita il §2 che si riferisce alla possibilità che gli statuti del consiglio presbiterale concedano il diritto di elezione a sacerdoti che abbiano il domicilio o il quasi-domicilio nella diocesi. Ciò parrebbe indicare che le NC considerano il ministero dei sacerdoti dell'ordinariato a favore dei suoi membri come esercitato rispetto a fedeli non appartenenti alla diocesi.

b. Le interpretazioni dottrinali

Dall'insieme dei dati offerti dalla normativa universale sembrerebbe ricavarsi che il legislatore non abbia concepito la giurisdizione dell'ordinario personale come cumulativa, anche se questo non risulta in modo chiaro ed univoco. Di fatto, tra gli autori che hanno commentato queste disposizioni non c'è unanimità sul punto.⁴⁰

Per Ghirlanda è ovvio che la giurisdizione non è cumulativa, tuttavia egli utilizza un concetto di giurisdizione cumulativa che, a mio avviso, è poco chiaro. Questo autore concepisce infatti la potestà cumulativa come quella che si esercita in modo generale e congiuntamente da parte di più di un'autorità sopra i medesimi sudditi.⁴¹ Questa però è una definizione non del tutto appropriata poiché la giurisdizione cumulativa non si ha quando "si esercita", né tantomeno deve essere necessariamente generale né ancora meno si esercita congiuntamente. Al contrario il carattere peculiare della giurisdizione cumulativa è che i destinatari di essa sono simultaneamente soggetti a due giurisdizioni le quali intervengono in modo alternativo, ossia quando opera una l'altra non può intervenire, e questo perché la creazione di una giurisdizione cumulativa suppone la costituzione di un diritto di opzione del fedele. Per esempio, un militare può inoltrare domanda di nullità del suo matrimonio davanti al tribunale dell'ordinariato (se c'è) o davanti a quello diocesano competente, ma una volta introdotta la causa in un tribunale l'altro è escluso in virtù dell'istituto della prevenzione di cui al can. 1415. Ciò che si dà congiuntamente è il fatto di avere potestà sopra gli stessi fedeli. Va altresì aggiunto che non mi sembra necessario che detta giurisdizione debba essere anche generale, e cioè estendersi ad ogni materia (para-

⁴⁰ C'è chi prudentemente si è limitato a segnalare che il Legislatore non ha stabilito espressamente che la giurisdizione dell'ordinario sia esclusiva. Cfr. A. VIANA, *Organización del gobierno de la Iglesia*, Pamplona 2010³, pp. 236-237.

⁴¹ «La potestà si dice "cumulativa", quanto è esercitata in modo generale "insieme" da più autorità sugli stessi soggetti» (G. GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica...*, [cit. nt. 6], p. 410).

dossalmente l'autore chiama piena la giurisdizione che non è cumulativa⁴²). A parte questo, ciò che dal mio punto di vista crea maggior perplessità è la scarsa rilevanza ecclesiologica che l'autore attribuisce al fatto che una giurisdizione possa cumularsi con un'altra (si aggiunge alla diocesi territoriale preesistente), come se non si avesse nessuna differenza dal punto di vista ecclesiologico tra una circoscrizione con giurisdizione cumulativa ed una diocesi con giurisdizione esclusiva.⁴³ E peraltro si dovrebbe chiarire come possa darsi una giurisdizione personale esclusiva senza che ci si trovi in presenza di una Chiesa *sui iuris*, dal momento che l'autore nega espressamente l'ipotesi che questi ordinariati lo siano.⁴⁴ Forse è questo singolare concetto di giurisdizione cumulativa ad essere alla base di alcune disposizioni della nuova normativa.

Da parte sua, Parlato evidenzia l'incertezza che presenta la normativa commentata quando afferma che coloro i quali optano per l'adesione all'ordinariato siano unicamente soggetti a questa struttura gerarchica, aggiungendo però che la giurisdizione dell'ordinario personale non è esclusiva poiché deve essere esercitata congiuntamente, da ciò il citato autore conclude che questa sia concorrente.⁴⁵ Huels, invece, partendo dal nome "ordinariato" inteso come circoscrizione peculiare analoga però distinta dalla diocesi alla stregua degli ordinariati militari, afferma con sicurezza che la giurisdizione è cumulativa e che pertanto i fedeli dell'ordinariato appartengono contemporaneamente alla diocesi latina territoriale e all'ordinariato.⁴⁶

Riveste un particolare interesse il commento di Arrieta, perché analizza le implicazioni teologiche del problema.⁴⁷ Sono molte le considerazioni da lui offerte a partire dall'ecclesiologia di *Communio notio*,⁴⁸ che non è possibile analizzare in questa sede. Ai fini del presente contributo ed in modo molto sintetico è sufficiente rilevare che l'autore parte dal presupposto secondo cui gli ordinariati non daranno vita ad una Chiesa *sui iuris*, cosa questa che sino ad ora è il sentire comune, rafforzato peraltro anche da esigenze ecumeniche.⁴⁹ A partire dall'assunto che i fedeli si incorporano nella Chiesa universale in (e non attraverso) una Chiesa particolare, e che alla Chiesa particolare una persona si incorpora per mezzo del battesimo (e non solo al momento del battesimo),⁵⁰ Arrieta conclude che i fedeli dell'ordinariato appartengono necessariamente alle diocesi locali dal momento che gli ordinariati rientra-

⁴² Cfr. *ibidem*, p. 412.

⁴³ Cfr., per esempio, *ibidem*, p. 393.

⁴⁴ Cfr. *ibidem*, p. 394.

⁴⁵ Cfr. V. PARLATO, *Note sulla Costituzione apostolica...*, (cit. nt. 25), p. 9.

⁴⁶ Cfr. J.M. HUELS, *Anglicanorum coetibus...*, (cit. nt. 18), pp. 391 e 398-399.

⁴⁷ Cfr. J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati personali* (cit. nt. 33).

⁴⁸ Cfr. *supra* nt. 28.

⁴⁹ Cfr. M. LANGHAM, *L'Anglicanorum coetibus non contraddice il dialogo ecumenico*, «L'Osservatore Romano» del 23 gennaio 2010, p. 6. Cfr. *infra*, nt. 65.

⁵⁰ Cfr. *Communio notio*, n. 10.

no tra le circoscrizioni personali create dalla Santa Sede per servizi pastorali specializzati,⁵¹ e dunque la giurisdizione dell'ordinario, a suo avviso, si deve intendere come cumulativa.

2. 4. *La giurisdizione esclusiva e le Chiese rituali*

Da parte mia, penso che convenga anzitutto ricordare che il fenomeno della giurisdizione cumulativa si ha quando si erige una circoscrizione ecclesiastica per la cura di fedeli appartenenti a diverse diocesi, i quali per varie circostanze (ambientali, spirituali, etc.) necessitano di una pastorale speciale senza che l'incorporazione a tale circoscrizione muti la posizione di questi fedeli rispetto alla propria diocesi. La giurisdizione cumulativa presuppone dunque la presenza di una Chiesa già organizzata in un territorio: è qualcosa che si aggiunge e non si sostituisce alla Chiesa locale. Ciò risponde al principio che le Chiese particolari non sono comunità chiuse in se stesse, tanto è vero che si possono istituire incarichi pastorali affidati a vescovi a favore di diverse diocesi, come ha previsto il Concilio Vaticano II.⁵² La presenza di una giurisdizione cumulativa determina la contemporanea appartenenza dei fedeli alla Chiesa locale e all'ente governato dall'ordinario personale, di maniera che questi fedeli possono scegliere se rivolgersi (per alcuni o per tutti i servizi pastorali, secondo l'estensione della potestà cumulativa) alla diocesi o alla circoscrizione con giurisdizione cumulativa.

Totalmente diverso è il fenomeno della giurisdizione esclusiva. All'ordinario con giurisdizione esclusiva si affida la cura pastorale primaria di un fedele che di suo non ha alcuna relazione con un'altra circoscrizione ecclesiastica (quantunque di fatto alcuni fedeli o tutti possano averla). Godono di giurisdizione esclusiva i vescovi diocesani nelle loro rispettive diocesi, il che non impedisce che i fedeli *uti singuli* appartengano anche ad un'altra circoscrizione (ad un ordinariato o prelatura personale o ad un'altra diocesi nella quale ritengano, per esempio, il quasi-domicilio).

Il can. 372, §2 prevede la possibilità che si erigano nello stesso territorio Chiese particolari distinte per rito o ragioni analoghe. Attualmente si dà il fenomeno di più giurisdizioni esclusive sul medesimo territorio laddove vi sia una diversità di riti e cioè, quando le circoscrizioni presenti corrispondano a più di una Chiesa rituale. Si deve tenere in conto che la Chiesa particolare è chiamata a riprodurre la cattolicità della stessa Chiesa, ancorché nei limiti della propria particolarità.⁵³ In questo senso il limite esclusivamente territoriale è quello che genera minori problemi dal momento che meglio riflette

⁵¹ Cfr. *ibidem*, n. 16. Sembra condividere questa tesi J.I. RUBIO, *Tradición anglicana...*, (cit. nt. 6), pp. 18-19.

⁵² Cfr. decr. *Christus Dominus*, n. 42. Cfr. anche *Communio notio*, n. 16.

⁵³ Cfr. *Communio notio*, nn. 7-10.

la cattolicità dentro la particolarità.⁵⁴ In tutti i modi è ragionevole che un fedele residente in un territorio di una diocesi non sia membro di essa quando appartenga a un rito diverso, inteso quest'ultimo non come semplice diversità liturgica, ma nel senso di cui al can. 28 del CCEO, ossia come patrimonio liturgico, teologico, spirituale disciplinare, distinto per culture e circostanze storiche dei popoli, che manifesta un modo concreto di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris*. Infatti sembra che una Chiesa rituale corrisponda ad un popolo,⁵⁵ il che giustifica la presenza di una giurisdizione esclusiva, poiché si considerano presenti più popoli collocati nello stesso territorio. (Il caso delle cosiddette giurisdizioni esenti costituisce un fenomeno diverso, relativo ad altre ragioni poiché non si tratta di *portiones populi Dei*).

In realtà affinché una giurisdizione personale presente in più diocesi sia veramente esclusiva deve appartenere a una Chiesa *sui iuris*. In effetti, il vigente sistema canonico, organizzato principalmente in base al criterio territoriale fa sì che, come si vedrà più avanti in dettaglio, l'ordinario del luogo abbia delle prerogative sopra tutti i fedeli *in territorio actu degentes*, di modo che questi ultimi potranno sottrarsi alla sua giurisdizione solo nel caso in cui appartengano ad un'altra Chiesa *sui iuris* che però abbia nel territorio una circoscrizione ecclesiastica. Il fenomeno della giurisdizione personale esclusiva sino ad ora si è dato solo nel caso di fedeli orientali, e ciò non tanto in forza del loro essere orientali, quanto piuttosto perché appartengono ad una Chiesa *sui iuris*. Non ritengo impossibile l'idea di una Chiesa *sui iuris* di tradizione latina, però attualmente non è prevista dall'ordinamento con la conseguenza che, laddove venisse in esistenza, ci si troverebbe innanzi ad una lacuna legale.

Come è noto, i riti liturgici che ad oggi sono sopravvissuti all'interno della Chiesa latina (mozarabico, ambrosiano) non costituiscono una Chiesa rituale *sui iuris*.⁵⁶ In generale i riti appartenenti ad una Chiesa rituale *sui iuris* risalgono a tradizioni liturgiche, spirituali e disciplinari sorte in Oriente nei primi tempi della Chiesa. Si deve ricordare che la definizione di Chiesa *sui iuris* offerta dal can. 27 del CCEO è puramente formale, dovendo questa qualificarsi dipendere dal riconoscimento espresso o tacito della suprema autorità

⁵⁴ Vedi sul tema la monografia di A. CATTANEO, *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologicali e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003, e l'abbondante bibliografia ivi citata.

⁵⁵ Cfr. P. GEFAELL, *Enti e circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in H. Zapp, A. Weiss, S. Korta (eds.), *"Ius Canonicum in Oriente et Occidente"*. *Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, Frankfurt am M. 2003, pp. 493-508 (in particolare, p. 502).

⁵⁶ C'è chi esclude la possibilità che possa parlarsi di Chiesa rituale anglicana per il fatto che questa si colloca storicamente nel seno della Chiesa latina (cfr. J.E. BORGES DE PINHO, *Implicações sobre a admissão dos anglicanos na Igreja Católica*, «Forum Canonium», 5 [2010], pp. 21-44, in particolare, p. 24).

della Chiesa.⁵⁷ Da sottolineare che la suprema autorità non crea una Chiesa *sui iuris* ma la riconosce,⁵⁸ conseguentemente per potersi parlare di Chiesa *sui iuris* è necessario che preesista una concreta realtà, ossia un rito inteso nel senso del citato can. 28 del CCEO dotato di una disciplina autonoma che lo contraddistingue dalle altre Chiese *sui iuris* come pure di una certa unità interna che normalmente si riflette in un ufficio capitale (patriarca, arcivescovo maggiore) e nelle speciali relazioni di comunione tra le circoscrizioni di una stessa Chiesa *sui iuris*.⁵⁹ Da notare che nel caso oggetto del presente studio l'ufficio che potrebbe rappresentare il centro di unità sarebbe lo stesso Romano Pontefice poiché le circoscrizioni ecclesiastiche si configurano come vicariati.⁶⁰ Ritornando al discorso principale è inoltre doveroso rilevare che la realtà esistente quale Chiesa *sui iuris* deve essere riconosciuta come tale dall'autorità suprema. Questo riconoscimento può essere espresso o tacito. Per alcuni autori, il ripristino di un patriarcato orientale implica il riconoscimento espresso dell'esistenza di una Chiesa rituale *sui iuris*,⁶¹ però di fatto quello che storicamente si è verificato è soprattutto il riconoscimento tacito, ricavabile dal comportamento della suprema autorità rispetto alla co-

⁵⁷ Tra l'abbondante bibliografia riguardo alla definizione di Chiesa *sui iuris*, cfr., per esempio, M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, K. Bharanikulangara (ed.), Città del Vaticano 1995, pp. 49-75.

⁵⁸ Cfr. P. GEFAELL, *Determinazione dello status di Ecclesia sui iuris*, «Iuria Orientalia», 6 (2010), pp. 109-122 (in particolare, p. 116).

⁵⁹ A questo riguardo il decreto di erezione del primo ordinariato per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo stabilisce al n. 10: «If a member of the faithful moves permanently into a place where another Personal Ordinariate has been erected, he is able, on his own request, to be received into it. The new Ordinary is bound to inform the original Personal Ordinariate of the reception» (CDF, *Decreto di erezione dell'ordinariato di Nostra Signora di Walsingham*, del 15 gennaio 2011, in AAS. 103 [2011], pp. 129-132). **Sembra che ci sarà, pertanto, una certa comunione tra questi ordinariati, ancorché non si afferma esplicitamente l'esistenza di un'unità formale.** In ogni caso, merita attenzione questa norma, contenuta nel decreto di erezione, poiché, stanti le sue conseguenze sugli altri ordinariati, sarebbe stato più corretto sul piano tecnico averla inserita nella normativa universale.

Ormai concluso questo studio, è stato eretto l'ordinariato della Cattedra di San Pietro per fedeli provenienti dall'anglicanesimo degli Stati Uniti, con decreto della CDF, del 1 gennaio 2012, il cui testo è letteralmente identico a quello dell'ordinariato di Nostra Signora di Walsingham, salvo che per i nomi propri e l'indicazione riguardo alla chiesa principale dell'ordinariato di cui al n. 13 (cfr. www.vatican.va [ultimo accesso 12/01/2012]). Per questo motivo, tutte le riflessioni fatte riguardo al decreto di erezione del primo ordinariato valgono anche per il secondo.

⁶⁰ L'autonomia di governo cambia da una Chiesa rituale ad altra. Elemento centrale è l'autonomia della disciplina del rito. Cfr. P. GEFAELL, *Determinazione dello status...*, cit. (nt. 58), p. 112.

⁶¹ Cfr. J.D. FARIS, *The latin Church sui iuris*, «The Jurist», 62 (2002), pp. 280-293 (in particolare, p. 286).

munità ecclesiale in questione.⁶² Ciò è la ragione della difficoltà di determinare attualmente quante e quali siano le Chiese *sui iuris*.⁶³

Gli anglicani provengono dai cattolici della Chiesa latina che si separarono dalla comunione con Roma nel secolo XVI. Quantunque sarebbe una significativa novità nella storia della Chiesa, non pare impossibile che si riconosca una tradizione nata molto più tardi di quelle orientali, né si dovrebbe considerare come un ostacolo che tale tradizione sia sorta dal seno della Chiesa latina. L'art. III della AC esprime il desiderio di mantenere vive nella Chiesa cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della tradizione anglicana,⁶⁴ però non consta il riconoscimento di un "rito anglicano" (che in qualunque caso sarebbe molto simile al rito latino dal quale deriva), né di una "Chiesa rituale anglicana", né pare che si possa parlare di un popolo anglicano. La suprema autorità potrebbe considerare questa tradizione anglicana come Chiesa rituale *sui iuris*, però non sembra che al momento esista una sua volontà in tal senso (forse anche per i problemi ecumenici che ciò potrebbe determinare⁶⁵), e dall'esame delle disposizioni vigenti si giunge a conclusioni discordanti sul punto.

La AC non utilizza l'espressione "giurisdizione cumulativa" e contiene disposizioni normative nelle quali la giurisdizione dell'ordinario personale pare concepita come esclusiva, in particolare quando si analizza il contenuto e le conseguenze dell'"esercizio congiunto della giurisdizione", il trattamento legale dei sacerdoti incardinati nell'ordinariato e il ruolo dei sacerdoti diocesani nell'ordinariato. L'idea che si ricava da una prima lettura della AC e delle NC è che i fedeli dell'ordinariato non siano anche fedeli della diocesi locale. Questa idea trova conferma nel decreto di erezione del primo ordinariato,⁶⁶ nel cui numero 10 si prevede che se un fedele dell'ordinariato desidera abbandonarlo deve comunicare ciò al proprio ordinario e automaticamente egli diviene («becomes») un membro della diocesi dove risiede; in

⁶² Cfr. P. GEFAELL, *Determinazione dello status...* (cit. nt. 58), pp. 111-115 e la bibliografia ivi citata.

⁶³ Cfr. C. VASIL', *Etnicità delle Chiese sui iuris e l'Annuario Pontificio*, in L. Okulik (ed.), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia 2005, pp. 97-108.

⁶⁴ Nella Comunione anglicana non si utilizza la categoria "tradizione anglicana", dal momento che si considera di tradizione cattolica (cfr., N. DOE, *The Apostolic Constitution...*, [cit. nt. 10], p. 313).

⁶⁵ Si deve tenere in considerazione il disagio degli ortodossi a motivo della riunione di intere comunità appartenenti a Chiese orientali alla Chiesa di Roma, con la conseguente separazione di queste da quelle che essi considerano le "Chiese Madri" (cfr. COMMISSIONE MISTA INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO TEOLOGICO TRA LA CHIESA CATTOLICA E LA CHIESA ORTODOSSA NEL SUO INSIEME, *Dichiarazione «Uniatism, Method of Union of the past, and the present search for full communion»*, Balamand [Libano], 23 giugno 1993, «Information Service», 83 [1993/II], p. 96-99; questo documento non è mai stato formalmente approvato dalla Chiesa cattolica; cfr. anche *supra* nt. 49).

⁶⁶ Cfr. *supra* nt. 59.

tal caso l'ordinario si assicurerà che il vescovo diocesano venga informato.⁶⁷ Il valore interpretativo della prima applicazione della normativa generale è senza dubbio di grande importanza quantunque non costituisca un dato definitivo.

Nonostante quanto appena detto, la volontà di dar vita ad una giurisdizione esclusiva non sembra tanto solida poiché nella nota informativa della CDF del 20 ottobre 2009 si equiparavano gli ordinariati personali per gli ex anglicani agli ordinariati militari,⁶⁸ e nell'art. XII della AC si stabilisce una norma riguardo al tribunale competente quasi identica all'art. XIV della *Spirituali militum curae*, norma che acquista senso solo se riferita ad una giurisdizione cumulativa quale appunto gli ordinariati militari i cui fedeli appartengono anche alla diocesi dove essi hanno il domicilio. Inoltre, laddove l'ordinariato sia veramente una Chiesa governata con giurisdizione esclusiva, risulta per lo meno strano il fatto che l'appartenere o il non appartenere ad esso dipenda esclusivamente dalla volontà dei fedeli, mentre ciò non comporterebbe alcun problema se la giurisdizione dell'ordinario fosse cumulativa, poiché in tal caso la posizione del fedele rispetto alla diocesi rimarrebbe immutata.

Da ciò che si tenta di evidenziare emerge la necessità di studiare l'altro aspetto del discorso sulla giurisdizione cumulativa, ossia le relazioni dei fedeli provenienti dall'anglicanesimo con gli ordinariati e con le diocesi.

3. I RAPPORTI CANONICI DEI FEDELI CON GLI ORDINARIATI E LE DIOCESI

3. 1. *L'incorporazione all'ordinariato personale*

L'art. IX della AC stabilisce che i fedeli (laici e membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica), che provengono dall'anglicanesimo e desiderano far parte dell'ordinariato, devono manifestare la loro volontà per iscritto. L'art. 5, §1 delle NC dispone che, dopo aver fatto la professione di fede ed aver ricevuto (se necessario ai sensi del can. 845) i sacramenti dell'Iniziazione cristiana, siano iscritti nel corrispondente registro dell'ordinariato. Inoltre la medesima norma stabilisce che se uno è già stato battezzato

⁶⁷ Il testo è il seguente: «If a member of the faithful wishes to leave the Ordinariate, he must make such a decision known to his own Ordinary. He automatically becomes a member of the Diocese where he resides. In this case, the Ordinary will ensure that the Diocesan Bishop is informed». Pure nel n. 9 dello stesso decreto, riguardante la assenza del fedele dal territorio onde opera l'ordinariato personale, sembra concepire il fedele come membro esclusivamente dell'ordinariato.

⁶⁸ La stessa AC nell'equiparare giuridicamente gli ordinariati alle diocesi (art. 1, §3) fa riferimento alla *Spirituali militum curae*.

zato cattolico al di fuori dell'ordinariato non può essere ammesso in esso come membro, a meno che egli sia membro di una famiglia appartenente all'ordinariato.⁶⁹

Ci sono varie questioni sollevate da questa normativa che potrebbero commentarsi, ma qui interessa concentrarsi solo su alcuni aspetti sostanziali relativi al modo di incorporare i fedeli laici nell'ordinariato.

La finalità dell'AC è favorire l'incorporazione di gruppi di anglicani alla Chiesa cattolica e a tal fine predispone una struttura specifica per essi. Tuttavia l'incorporazione all'ordinariato non si realizza in gruppo (non si tratta, pertanto, di un'ammissione del gruppo in se stesso), ma si richiede un atto personale libero di ciascun fedele. Si rispetta la specificità del patrimonio anglicano però il legislatore ha preferito, a mio avviso giustamente, tutelare anche la libertà individuale dei fedeli e pertanto, laddove una comunità intera guidata dal suo pastore ritorni alla piena comunione con la Chiesa cattolica, ciascun fedele potrà scegliere se incorporarsi o meno all'ordinariato, tenendo conto che se decide di appartenere all'ordinariato gli si richiederà un atto positivo di volontà manifestato per iscritto.

L'atto con cui si manifesta per iscritto la volontà di incorporarsi all'ordinariato, previsto dall'art. IX della AC, è di carattere costitutivo mentre la registrazione, prevista dall'art. 5 delle NC, pare essere di natura dichiarativa quantunque obbligatoria; non di meno l'impressione che si ha è quella che il legislatore abbia prefigurato che i due atti vengano compiuti contestualmente.⁷⁰ In ogni caso la causa dell'incorporazione sarà sempre l'atto volontario del fedele.⁷¹ Il criterio oggettivo della previa appartenenza all'anglicanesimo

⁶⁹ Nel testo promulgato si legge: «The lay faithful originally of the Anglican tradition who wish to belong to the Ordinariate, after having made their Profession of Faith and received the Sacraments of Initiation, with due regard for Canon 845, are to be entered in the apposite register of the Ordinariate. Those baptized previously as Catholics outside the Ordinariate are not ordinarily eligible for membership, unless they are members of a family belonging to the Ordinariate».

⁷⁰ In tutti i modi, il n. 3 del decreto di erezione del primo ordinariato stabilisce che il fedele anglicano che desideri essere ricevuto nella piena comunione con la Chiesa cattolica per tramite dell'ordinariato deve manifestarlo per iscritto e ricevere la formazione necessaria prima di emettere la professione di fede.

⁷¹ L'art. IX della AC stabilisce che per appartenere all'ordinariato deve manifestare per iscritto la propria volontà «cum fideles laici tum Instituta Vitae Consecratae et Societates Vitae Apostolicae». Da parte sua l'art. 5 delle NC nel prevedere la necessità di iscriversi nel registro speciale dell'ordinariato, fa riferimento soltanto ai fedeli laici. E l'art. VII dell'AC stabilisce che gli istituti di vita consacrata provenienti dall'anglicanesimo ed ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, possono essere sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario personale per mutuo accordo tra di loro. Potrebbe porsi nella pratica il problema di come si forma in tali casi la volontà dell'istituto o della società; ritengo che si dovrebbe rispettare il principio *quod omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet* (cfr. can. 119, 3°), che però può determinare gravi difficoltà in sede di applicazione concreta.

è infatti un requisito (abbastanza flessibile) e non la causa dell'incorporazione al popolo dell'ordinariato.⁷²

Per potersi incorporare all'ordinariato è necessario rispettare alcuni requisiti: provenire dall'anglicanesimo, fare la professione di fede e ricevere i sacramenti dell'Iniziazione se non li si ha già ricevuti. Rispetto alla provenienza dall'anglicanesimo si deve notare che il citato art. 5 delle NC dispone che gli altri fedeli *ordinariamente* non possano far parte dell'ordinariato, il che di per sé già apre alla possibilità di un'incorporazione straordinaria ancorché non vi siano indicazioni relativamente ai casi in cui si possa avere l'appartenenza straordinaria. Similmente si ha un'altra incertezza nell'individuare le eccezioni al principio appena esposto, laddove si dispone che possono far parte dell'ordinariato i fedeli che, senza provenire dall'anglicanesimo, sono membri di una famiglia appartenente all'ordinariato, poiché non si specifica quale sia il grado di parentela necessario (né fino a che punto si può parlare di una "famiglia appartenente all'ordinariato" quando qualche membro appartiene e qualche altro no).

Certamente questa imprecisione sommata con l'ampio spazio che si offre alla libertà del fedele di passare all'ordinariato, contrasta con le rigide norme sul cambio di rito⁷³ e con la prassi della Santa Sede che, per esempio, quando concede ad un fedele latino (maschio) l'indulto di passare ad una Chiesa orientale, aggiunge una clausola con cui si fa divieto al fedele di ricevere gli ordini e ciò per evitare il cambio fraudolento di rito allo scopo di diventare un chierico coniugato.⁷⁴

Riguardo ai due requisiti della professione di fede e della ricezione dei sacramenti di Iniziazione va fatto presente che quest'ultimo requisito risulta alquanto vago poiché, attenendosi strettamente alla lettera dell'art. 5 delle NC parrebbe necessario aver ricevuto tutti i sacramenti dell'Iniziazione prima di potersi incorporare all'ordinariato, il che fa sospettare che forse il legislatore *magis dixit quam voluit*, dal momento che diversamente non potrebbe essere incorporato un battezzato che non abbia pure ricevuto la Confermazione e la Comunione.

D'altra parte l'art. 1, §4 della AC afferma che l'ordinariato è costituito dai fedeli provenienti dall'anglicanesimo e da coloro i quali hanno ricevuto sacramenti dell'Iniziazione cristiana nell'ordinariato.⁷⁵ La formula di questa

⁷² In senso contrario, cfr. G. GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica...*, (cit. nt. 6), p. 407.

⁷³ Cfr. cann. 111-112 (del Codice latino) e cann. 29-41 del CCEO, ed il rescritto *ex audientia* Ss.mi, del 26 novembre 1992, in AAS, 85 (1993), p. 81. Sopra alcune questioni interterritoriali, cfr., per esempio, P. ERDÖ, *Questioni interterritoriali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, «Periodica», 84 (1995), pp. 315-353 (in particolare, pp. 326-327).

⁷⁴ Cfr. D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, Roma 2007, p. 138.

⁷⁵ «Ordinariatus fidelibus laicis, clericis necnon Institutorum Vitae Consecratae vel So-

disposizione risulta poco chiara poiché, siccome non tutti i fedeli provenienti dall'anglicanesimo appartengono per ciò stesso all'ordinariato, ma solo in presenza di un atto volontario, si pone la questione se la ricezione dell'Iniziazione nell'ordinariato sostituisca l'atto volontario normalmente richiesto. Il n. 1 del decreto di erezione del primo ordinariato personale sembra sottintenderlo.⁷⁶ In ogni caso, questa norma si presta a molti dubbi: basta ricevere uno dei sacramenti dell'Iniziazione –per esempio la Prima Comunione– per incorporarsi all'ordinariato? È necessario ricevere i tre sacramenti? In caso affermativo, come ha luogo la ricezione della Confermazione se non si è tuttavia membri dell'ordinariato? Con riferimento all'erezione del primo ordinariato va comunque ricordato che i vescovi anglicani intenzionati a ritornare alla Chiesa cattolica lo fecero alcuni giorni prima dell'erezione dell'ordinariato e di conseguenza furono incorporati prima alla diocesi locale per poi passare successivamente all'ordinariato.

Si deve altresì evidenziare che la normativa vigente nulla dice riguardo ai minori di età: appartengono questi all'ordinariato al momento stesso in cui i genitori vi si incorporano? In caso affermativo, al raggiungimento della maggior età necessita un loro atto di volontà scritto di voler rimanere legato all'ordinariato? Che succede se uno dei due genitori appartiene all'ordinariato e l'altro no? Si dovranno applicare le norme codiciali relative alla Chiesa rituale *sui iuris*?

Va posta attenzione anche al fatto che, pur basandosi l'incorporazione all'ordinariato sulla volontà dei fedeli, nulla si dica nelle Norme generali riguardo un possibile abbandono volontario. Come si è ricordato più sopra, il decreto di erezione dell'ordinariato di Nostra Signora di Walsingham al n. 10 prevede che il fedele comunichi la sua decisione al proprio ordinario (non si dice che tale comunicazione vada fatta per iscritto) e in tal caso automaticamente (per tanto senza necessità di una risposta da parte dell'ordinario), il fedele diviene membro della diocesi dove risiede. Dispone anche il decreto che in tal caso l'ordinario ha l'obbligo di informare il vescovo diocesano; viceversa, non esiste nessuna norma circa la comunicazione al vescovo diocesano del passaggio di un fedele della diocesi all'ordinariato.⁷⁷ In conclusione se l'abbandono dell'ordinariato comportasse un passaggio dall'ordinariato alla diocesi, ciò si determinerebbe in virtù della volontà dell'interessato senza alcuno dei vari requisiti oggi richiesti per il transito da una chiesa rituale ad un'altra.

cietatum Vitae Apostolicae sodalibus constituitur, qui olim ad Anglicanam Communionem pertinebant et nunc plena cum Ecclesia Catholica communionem fruuntur, vel in ipsius Ordinariatus iurisdictione Initiationis Sacramenta recipiunt».

⁷⁶ «[W]ho have received the sacraments of initiation within the jurisdiction of the ordinarie itself».

⁷⁷ Per il corrispondente testo del decreto, cfr. *supra* nt 67.

3. 2. *La relazione dei fedeli con le diocesi e con l'ordinariato*

Indipendentemente da come si consideri la giurisdizione dell'ordinario personale, cumulativa o esclusiva, si deve tenere in conto che il principio secondo cui nella Chiesa nessuno è straniero⁷⁸ ha le sue conseguenze al momento di determinare le relazioni dei fedeli con le Chiese locali. Come afferma *Communio notio*, senza pregiudizio delle predeterminazioni giuridiche (e cioè dei vincoli giuridici esistenti tra i fedeli e soprattutto tra i pastori e i fedeli), qualsiasi fedele, specialmente durante la celebrazione dell'Eucaristia, si trova nella *sua* Chiesa e questo perché chi è membro di una Chiesa appartiene a tutte le Chiese, dal momento che l'appartenenza ecclesiale non fa riferimento solo alla particolarità di una Chiesa, ma a tutta la Chiesa universale.⁷⁹

Del resto niente può impedire che un fedele dell'ordinariato partecipi di fatto alla vita pastorale della diocesi e perciò, nella misura in cui entrerà in relazione con quest'ultima, sorgeranno le corrispondenti implicazioni giuridiche. Conseguentemente nella vita ordinaria avrà poca differenza il considerare esclusiva o cumulativa la giurisdizione dell'ordinario personale.⁸⁰ Per questa ragione è degna di attenzione la mancanza di norme riguardanti il coordinamento tra i registri come invece si ha, ad esempio, nell'art. XIII, 6 della *Spirituali militum curae*. Anche l'"ordine pubblico" del territorio dovrà essere tutelato dal vescovo diocesano, di modo che le leggi particolari della diocesi che si riferiscono a tale aspetto obbligheranno senz'altro anche i fedeli dell'ordinariato (can. 13, §2, 2), mentre viceversa per la natura personale della giurisdizione dell'ordinario non si potrà dire lo stesso delle leggi particolari dell'ordinariato rispetto ai fedeli della diocesi.

In ogni modo è opportuno domandarsi se il fedele per il fatto di appartenere ad un ordinariato personale goda o meno della stessa posizione giuridica di base degli altri fedeli della diocesi. Se la giurisdizione dell'ordinario personale fosse esclusiva, il diritto fondamentale riconosciuto dal can. 213 a ricevere dai sacri pastori i mezzi di salvezza, andrebbe riferito direttamente e principalmente ai pastori dell'ordinariato e non a quelli della diocesi. Per di più, oltre alla soggezione alle leggi riguardanti l'ordine pubblico e alle relazioni che i fedeli dell'ordinariato possono instaurare con la diocesi, ci si deve chiedere fino a che punto il risiedere in un territorio non ponga i fedeli soggetti ad una giurisdizione personale esclusiva in una situazione di dipendenza rispetto all'ordinario locale. Occorre infatti verificare se si tratti di fedeli *actu degentes* nel territorio e pertanto da considerarsi soggetti capaci di ricevere

⁷⁸ Cfr. Gal. 3, 28.

⁷⁹ Cfr. *Communio notio*, n. 10.

⁸⁰ Per il sacramento della Confermazione, cfr. can. 886.

alcuni atti della potestà esecutiva del vescovo locale.⁸¹ A questo proposito bisogna tenere in considerazione che il Codice latino non prevede l'esistenza di Chiese *sui iuris* all'interno della tradizione latina, e di conseguenza la creazione di una di queste realtà suscita problemi interpretativi e lacune legali.

Le conseguenze giuridiche pratiche per i fedeli di una giurisdizione personale esclusiva in un territorio si danno nell'ambito del sacramento del matrimonio, dell'Ordine e al momento di determinare il foro competente. Per ciò che attiene al matrimonio si deve ricordare che il can. 1109 dispone che l'ordinario del luogo e il parroco in virtù del proprio ufficio assistono validamente dentro i confini del territorio al matrimonio «non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini». Attenendosi alla lettera di questo canone, e tenendo in conto che le leggi irritanti devono essere interpretate in senso stretto – poiché sono considerate limitanti il libero esercizio dei diritti (can. 18) –, si dovrà concludere che i fedeli dell'ordinariato personale potranno contrarre validamente matrimonio nella parrocchia territoriale senza necessità di altri requisiti dal momento che, anche nell'ipotesi in cui appartenessero ad una Chiesa *sui iuris*, sono comunque di rito latino. Ad ogni modo si deve anche notare che il can. 829, §1 del Codice orientale, parallelo al can. 1109 latino, riconosce la medesima facoltà al gerarca del luogo e al parroco territoriale purché uno dei due nubendi appartenga alla sua Chiesa *sui iuris* non essendo sufficiente la semplice appartenenza alla medesima tradizione rituale né ancor meno ad uno qualsiasi dei riti orientali. Se si applicasse il medesimo criterio all'ambito latino e si considerassero gli ordinariati per gli ex anglicani come costituenti una Chiesa *sui iuris* (di tradizione latina), si dovrebbe concludere che gli ordinari locali e i parroci territoriali non assistono validamente ai matrimoni dei fedeli dell'ordinariato. Tuttavia, tenendo conto che l'esistenza di questa Chiesa *sui iuris* non è affatto chiara e che la norma orientale non è direttamente applicabile all'ambito latino, l'interpretazione stretta del can. 1109 porta a ritenere che, in mancanza di espresse disposizioni in senso contrario, i fedeli dell'ordinariato possano contrarre validamente matrimonio davanti all'ordinario del luogo o al parroco territoriale.⁸² Si potrebbe tuttavia domandarsi

⁸¹ Cfr. can. 91 riguardo alla dispensa dalla legge; can. 136 in tema di favori e di esecuzione delle leggi applicabili a questi fedeli; can. 1196, 1 circa la dispensa dai voti privati; can. 1355, §2 sulla remissione delle pene *latae sententiae* non dichiarate.

⁸² In ogni caso, l'ipotesi di nullità per difetto di facoltà da parte dell'ordinario del luogo o del parroco territoriale può essere presa in considerazione solo partendo dall'ipotesi che ci si trovi in presenza di una Chiesa *sui iuris*. Per questa ragione non si capisce la posizione di G. GHIRLANDA (*La Costituzione Apostolica...*, [cit. nt. 6], p. 409, nt. 63) secondo cui il matrimonio sarebbe nullo, pur escludendo egli in partenza che si abbia a che fare con una Chiesa *sui iuris* (*ibidem*, p. 394), a meno che gli sia sfuggita l'esistenza del can. 1109, ancorché egli richiami il can. 1110.

fino a che punto sarebbe illecita la celebrazione di tale sacramento ai sensi del can. 1115.

Nonostante quanto fino ad ora esposto, il n. 5 del decreto di erezione dell'ordinariato di Nostra Signora di Walsingham stabilisce che qualunque chierico non incardinato nell'ordinariato per poter assistere (però non si dice *ad validitatem*) al matrimonio dei fedeli dell'ordinariato, deve ricevere la facoltà dall'ordinario personale o dal parroco della parrocchia personale alla quale appartengono i contraenti.⁸³ Sorprende in primo luogo che la necessità di questa facoltà si riferisca soltanto al clero non incardinato, come se qualsiasi chierico incardinato nell'ordinariato, per il semplice fatto di esserlo, godesse delle facoltà di parroco per tutti i fedeli dell'ordinariato. D'altra parte risulta difficile conciliare questa norma con i richiamati cann. 1109 (riguardante la facoltà dell'ordinario del luogo e del parroco di assistere validamente al matrimonio di qualsiasi fedele) e 1115 (che prevede che il matrimonio sia celebrato nella parrocchia del domicilio, quasi-domicilio o dove si abbia dimorato per un mese o altrove con la licenza dell'ordinario o del parroco proprio), tenendo anche conto che si parla della necessità di ricevere la *facoltà* non già la *licenza* dell'ordinario personale o del parroco. In ogni caso resta fermo che il decreto di erezione emanato dalla CDF non può derogare al Codice.

Bisogna anche domandarsi se i cann. 1077, §1 e 1078, §1 che stabiliscono che l'ordinario del luogo può proibire la celebrazione del matrimonio in un caso particolare e dispensare da un impedimento matrimoniale non riservato, sono applicabili ai fedeli dell'ordinariato tenuto conto che come minimo sarebbero da considerarsi fedeli *actu degentes* nel territorio.⁸⁴ Bisogna ricordare che anche i paralleli canoni orientali (794, §1 e 795, §1) riconoscono questa facoltà al gerarca del luogo ancorché limitata soltanto ai fedeli appartenenti alla sua stessa Chiesa *sui iuris*.

Riguardo al sacramento dell'Ordine bisogna tenere in considerazione la disposizione del can. 1015, §2, ove si stabilisce che il vescovo proprio, a meno di aver ottenuto un indulto apostolico, non può ordinare un suddito qualora questi sia di rito orientale. È chiaro che un fedele dell'ordinariato non è di rito orientale. A questo punto occorre allora domandarsi se il vescovo diocesano possa essere considerato vescovo proprio di un fedele dell'ordinariato ovvero, ritenendo detto fedele appartenente ad una giurisdizione esclusiva, negare tale qualifica, con la conseguenza che in quest'ultima ipotesi, affinché il vescovo diocesano possa procedere all'ordinazione (e all'incardinazio-

⁸³ Il testo è il seguente: «For a cleric not incardinated in the Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham to assist at a marriage of the faithful belonging to the Ordinariate, he must receive the faculty from the Ordinary or the pastor of the personal parish to which the faithful belong».

⁸⁴ Per il caso di pericolo di morte, cfr. can. 1079, §1.

ne nella diocesi), diviene necessario che l'ordinando previamente abbandoni l'ordinariato.

In ultimo, si può analizzare la posizione del fedele rispetto ai vincoli di subordinazione giurisdizionale. L'art. XII della AC stabilisce che, salvo che l'ordinariato abbia un proprio tribunale, il tribunale competente è quello della diocesi nella quale una delle parti abbia il domicilio. Mi sembra che la redazione di questa norma soffra di scarsa precisione tecnica. Stando così le cose appare quanto mai opportuno interpretarla restrittivamente, presupponendo che questa non voglia modificare le regole generali circa il foro competente (cfr. cann. 1408 e ss.) e che dunque non sancisca la prevalenza del foro dell'attore visto che ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto processuale. A conferma di quanto appena detto si tenga presente che la AC richiama in nota all'art. XII i cann. 1410-1414 e 1673, dal che si può desumere ragionevolmente che l'articolo non intenda derogare a queste norme nonostante la sua redazione testuale. Laddove si dovesse erigere un tribunale proprio dell'ordinariato la questione di cui sopra, ossia se la giurisdizione sia esclusiva o no, diverrebbe determinante. In ogni caso, si deve notare che l'art. XIV della *Spirituali militum curae* pone minori problemi: da un lato i tribunali diocesani sono competenti secondo le regole generali sulla competenza, dal momento che i fedeli non cessano di essere fedeli della diocesi, dall'altra parte riguardo all'individuazione del tribunale nell'ordinariato militare nel caso in cui non ne abbia uno proprio, questo non sarà uno qualsiasi del territorio nazionale dove una delle parti abbia il domicilio, ma esclusivamente quello della diocesi dove ha la sede la curia dell'ordinariato militare.

Prima di terminare questa parte conviene fare una breve considerazione circa le possibili relazioni tra l'ordinariato ed i fedeli che non sono suoi membri. Dato certo è che qualunque fedele può partecipare alle celebrazioni liturgiche e ricevere i sacramenti nell'ordinariato. Tuttavia, in maniera analoga alla regola per cui l'abitudine di ricevere i sacramenti in una determinata Chiesa rituale non determina il transito ad essa (can. 112, §2), la partecipazione alla vita dell'ordinariato non comporta nessun diritto ad incorporarsi ad esso o ad essere considerato come suo membro. Ciò detto è altresì vero che nella misura in cui un fedele partecipa a queste cerimonie entra in relazione con l'ordinariato e ciò può comportare delle conseguenze giuridiche inclusa quella relativa alla determinazione del foro competente, dal momento che il tribunale dell'ordinariato personale al pari di quelli delle altre circoscrizioni personali può in alcuni casi essere competente per giudicare un fedele che non appartenga alla sua giurisdizione (per esempio delitti commessi in una sede o nell'ambito della circoscrizione personale).⁸⁵

⁸⁵ Cfr. J. LLOBELL, *I tribunali delle circoscrizioni ecclesiali personali latine*, «Il Diritto Ecclesiastico», 13 (2002), pp. 147-176 (in particolare, pp. 170-171).

Ad ogni modo il fatto di trovarsi innanzi ad una giurisdizione personale invece che territoriale porta con sé alcuni limiti riguardo all'espansione della giurisdizione, come si può vedere, per esempio, raffrontando le facoltà per assistere al matrimonio di cui godono l'ordinario del luogo e il parroco territoriale (can. 1109) rispetto a quelle dell'ordinario e del parroco personale (can. 1110).

3. 3. *Le relazioni istituzionali tra gli ordinariati personali e le diocesi*

Naturalmente la presenza di una circoscrizione personale in un territorio richiede una certa comunicazione e cooperazione tra i pastori interessati per evitare il rischio di generare confusione tra i fedeli. Su questa linea, l'art. VIII, §1 della AC richiede di sentire il vescovo diocesano prima di erigere una parrocchia dell'ordinariato, e il §2 del medesimo articolo stabilisce che i parroci dell'ordinariato esercitano il proprio ministero nella reciproca collaborazione con i parroci della diocesi nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell'ordinariato. Da parte sua, l'art. 3 delle NC dispone che l'ordinario deve mantenere stretti vincoli di comunione con il vescovo diocesano. Si tratta di orientamenti che si traducono poi in disposizioni molto concrete. Per esempio per garantire questi vincoli di comunione tra l'ordinario e i vescovi diocesani, l'art. 2, §2 delle NC stabilisce che l'ordinario – anche qualora non sia vescovo – appartiene alla conferenza episcopale.

Le relazioni istituzionali non si limitano ai soli vincoli tra pastori. Si deve anche considerare che la presenza di un ordinariato per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo può avere un certo impatto nella vita della diocesi. Oltre all'esistenza di parrocchie (personali) nelle quali si celebrano cerimonie secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede e altre peculiarità che introducono una novità nella diocesi, vale la pena soffermarsi su un fattore di primaria importanza, ossia la possibilità che si abbia del clero coniugato in territorio latino.

Si è già detto sopra che questo fu uno dei temi che più richiamò l'attenzione dell'opinione pubblica al punto che rese necessaria una anticipazione dei contenuti dell'art. VI della AC. Questa norma stabilisce al §1 il principio generale che i chierici anglicani possono essere ammessi nell'ordinariato come candidati ai Sacri Ordini se rispettano i requisiti canonici, dovendosi inoltre osservare nel caso dei ministri coniugati, le norme dell'enciclica di Paolo VI *Sacerdotali coelibatus*, n. 42, e della dichiarazione *In June*⁸⁶ della CDF. Per quanto riguarda i ministri non coniugati essi devono attenersi alla norma del celibato coniugale secondo il can. 277, §1. Il citato numero dell'enciclica

⁸⁶ CDF, *Statement In June*, del 1 aprile 1981, «L'Osservatore Romano», weekly edition in English, 6 April 1981, p. 2.

di Paolo VI permetteva di verificare la possibilità di ammettere all'esercizio delle funzioni sacerdotali i ministri sacri coniugati appartenenti a Chiese e Comunità cristiane separate dalla comunione cattolica, però facendo attenzione che questo non andasse a detrimento della disciplina riguardante il celibato. A tal fine la dichiarazione *In June* sottolineava che l'ammissione al sacerdozio di ex chierici episcopaliani coniugati era di carattere eccezionale e non implicava alcun cambiamento da parte della Chiesa nel suo giudizio circa il valore del celibato sacerdotale. Fuori discussione pertanto che il principio generale che regola questa materia rimane quello di confermare la disciplina del celibato, prevedendosi solo a mo' di eccezione la possibilità di ammettere al sacerdozio i chierici coniugati anglicani. La ragion d'essere di questa deroga è quella di permettere l'esercizio del ministero sacerdotale nella Chiesa cattolica a colui che in una comunità cristiana separata svolgeva la funzione di sacerdote o di vescovo.

Ora, il §2 dello stesso art. VI della AC stabilisce che «*Ordinarius, omnino disciplinae in Ecclesia Latina circa caelibatum clericalem satisfaciens, pro regula ad presbyteralem ordinem dumtaxat viros admittet caelibes. A Romano Pontifice expetere poterit, can. 277, § 1 derogando, ut singulis in casibus, ad Ordinem Sacrum presbyteratus admittantur etiam coniugati viri, persedulo cautis tamen obiectivis criteriis ab Apostolica Sede comprobandis*». L'art. 6, §1 delle NC a tale riguardo riprende la disposizione del commentato §2 dell'art. VI della AC aggiungendo che questo è possibile «in considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana», e che i criteri obbiettivi sono determinati dall'ordinario, dopo aver consultato la conferenza episcopale, fermo restando che la loro conferma spetta alla Santa Sede. Quantunque non si dica espressamente, pare chiaro che in queste disposizioni il Legislatore stia pensando all'ammissione all'Ordine di coloro che non hanno esercitato il sacerdozio quando ancora erano anglicani ed anche di persone che non sono mai stati anglicane. In questa ipotesi tuttavia mancherebbe la ragione che fonda la possibilità di ammettere all'Ordine fedeli coniugati, ossia l'aver esercitato prima del ritorno alla Chiesa cattolica un ministero nella Comunione anglicana.

La regola contenuta nelle disposizioni ora commentate è stata formulata in forma paradossale perché, da una parte, si parla della possibilità di autorizzare le eccezioni in casi singoli («*singulis in casibus*») il che è sempre possibile senza la necessità che ciò venga formalizzato in una norma generale e, dall'altra, questa possibilità viene regolamentata attraverso criteri obbiettivi (e generali), che la rendono non un'eccezione alla regola generale per un caso singolare, ma una fattispecie interamente disciplinata da una norma generale ancorché di carattere eccezionale. Si pone così la questione se si sia in presenza di una richiesta di dispensa, che non comporta il diritto ad otte-

nerla, ovvero di una licenza.⁸⁷ A mio giudizio questo paradosso deve essere interpretato alla luce del principio generale poc'anzi esposto, poiché in caso contrario tale principio risulterebbe privo di contenuto. Mi sembra pertanto che occorra sempre lasciare al Romano Pontefice un margine di discrezionalità nel valutare l'opportunità di concedere "le eccezioni", di maniera che i criteri per "ottenerla" riguardano soltanto l'esercizio ordinario del diritto di petizione, il quale comporta soltanto il diritto ad avere una risposta non già quello di ottenere ciò che si è richiesto.

Inoltre i criteri da adottarsi per richiedere e per ottenere una deroga alla regola del celibato dovranno essere necessariamente molto stretti. Mi pare infatti che bisogna ben distinguere tra la situazione di un sacerdote o di un vescovo anglicano che sia ricevuto nella Chiesa cattolica, dal caso di colui che non ha mai tenuto tali ruoli e, ancor di più, di chi non è mai stato anglicano. In quest'ultima ipotesi si dovrà tenere in conto il principio generale proclamato, ossia la volontà di mantenere la disciplina del celibato.

Infine si dovrà aver riguardo al bene delle diocesi dove è presente l'ordinariato. A tale riguardo, per il caso dei fedeli dell'ordinariato che non sono mai stati chierici anglicani, si dovrà tenere in considerazione che sono ancora in vigore i decreti della Congregazione per le Chiese Orientali nei quali si proibisce al clero orientale coniugato l'esercizio del sacerdozio in territorio latino per evitare il pericolo di scandalo (scandalo inteso in senso stretto, ossia il rischio di screditare il valore del celibato sacerdotale).⁸⁸ Se in considerazione della tradizione anglicana si riterrà opportuno fare in qualche caso un'eccezione, prima di chiederla e di concederla si dovrà ben valutare anche il rischio di una possibile disparità di trattamento rispetto agli orientali.⁸⁹

4. CONCLUSIONI

Al termine di questo studio si può vedere come il quadro normativo dei nuovi ordinariati personali apra non poche questioni. Il problema di fondo si incontra, a mio avviso, nell'aver voluto seguire come modello la cost. ap. *Spirituali militum curae*, però con l'intenzione (così parrebbe) di creare una

⁸⁷ Riguardo alle differenze tra questi due istituti, cfr. E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano 1997, pp. 199-205.

⁸⁸ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Qua sollerti alacritate*, del 23 dicembre 1929, in AAS, 22 (1930), pp. 99-105 ed il decreto *Non raro accidit*, del 7 gennaio 1930, *ibidem*, pp. 106-108. Sul tema, *vid.* il documentato studio di F. MARTI, *La legislazione vigente sulla presenza di clero cattolico orientale nei territori dell'Occidente*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 605-626.

⁸⁹ Cfr. A. FLEYFEL, *Quelques réflexions sur la présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés*, «Istina», 54 (2009), pp. 409-425, in particolare, p. 423. Ad ogni modo, va segnalato che l'autore non tiene in conto la differenza che c'è tra un fedele proveniente da un'altra confessione e un sacerdote cattolico orientale.

giurisdizione esclusiva, e ciò forse perché si è partiti dal presupposto che le due realtà fossero simili, in quanto in entrambi i casi si tratta di giurisdizioni personali. Tuttavia nel fare ciò non si è tenuto in debita considerazione la differenza esistente tra una Chiesa particolare “primaria” ed una circoscrizione ecclesiastica che per sua natura si sovrappone alle Chiese locali già esistenti quale sviluppo successivo dell’organizzazione ecclesiastica, e creata per la cura pastorale specializzata di fedeli che appartengono e continueranno ad appartenere alle rispettive diocesi. Le peculiarità ecclesiologiche di una rispetto all’altra si traducono poi in differenze giuridiche molto significative, ancorché trattandosi pur sempre di una circoscrizione ecclesiastica vi sia di fondo la medesima struttura ecclesiale.

In questo senso forse l’elemento più significativo è quello della volontarietà. La AC ha confermato in modo definitivo la possibilità, peraltro già esistente, che si crei una circoscrizione ecclesiastica fondata sul presupposto che essa avrà un popolo formato da fedeli che chiederanno di aderire ad essa volontariamente. Ora, mentre il fenomeno della volontarietà non pone particolari problemi con riferimento a circoscrizioni ecclesiastiche con giurisdizione cumulativa (e ciò perché essendo cumulativa il fedele non cambia di posizione rispetto alla sua Chiesa particolare “primaria”), diversamente nel caso di una giurisdizione esclusiva questo entra in conflitto aperto con i principi adottati sino ad ora in relazione al passaggio da una Chiesa *sui iuris* ad un’altra.

Oltre alla novità che può determinare una giurisdizione personale esclusiva all’interno della Chiesa latina, l’aver scelto come modello una giurisdizione cumulativa configurandola però come esclusiva, determina una tensione interna che si riverbera in alcune difficoltà pratiche a livello giuridico. In alcuni punti si ha l’impressione che la AC e le NC abbiano tenuto presente soprattutto la situazione attuale rinviando ad un successivo momento il trattamento giuridico delle questioni che interesseranno le prossime generazioni. Tutto questo richiederà una grande cautela da parte dell’autorità, la quale dovrà seguire da vicino lo sviluppo di questi ordinariati e risolvere i diversi punti ambigui senza escludere, se risultasse necessario, di apportare le opportune correzioni alla normativa in vigore. La dottrina potrà aiutare in questo sforzo mediante un esame attento delle decisioni adottate.

In questo sforzo si dovranno tener presenti anche le implicazioni ecumeniche a cui si dovrà andare incontro, non solo nei rapporti con gli anglicani, ma anche con gli ortodossi. Nello stesso tempo sarà doveroso non perdere di vista il regime giuridico dei cattolici orientali.

Certamente le difficoltà tecniche che la nuova normativa pone non sminuiscono la grande conquista fatta di facilitare la piena comunione con la Chiesa cattolica dei fedeli da essa separati. Solo la storia dirà fino a che pun-

to è stato profetico il passo compiuto da Benedetto XVI nel superare molte barriere al fine di raggiungere la restaurazione della piena comunione ecclesiale.